CDLXVII SEDUTA

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1956

Presidenza del Presidente MERZAGORA

del Vice Presidente CINGOLANI

e del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . *Pag.* 18997, 19016

Presentazione 19007

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(794)** (Seguito della discussione):

CERABONA 19007
DE PIETRO 19016
LEONE 18998

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » **(1537)** (Discussione):

PRESIDENTE 19026

« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » **(1717)** (Discussione):

PRESIDENTE 19027

« Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » **(1632)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

MERLIN Angelina 19027
PICCHIOTTI 19035

Interpellanza:

Annunzio . . . . . *Pag.* 19035

Interrogazioni:

Annunzio 19036

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 19026

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso:

« Assunzione a carico dello Stato di parte della spesa per la costruzione e l'arredamento degli Uffici giudiziari di Belluno » (1740).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura».

Onorevoli colleghi, informo che, in seguito ad accordi presi dalla Presidenza sia con i Gruppi parlamentari che con il Ministro guardasigilli, subito dopo chiusa la discussione generale di questo disegno di legge verrà aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui ai numeri 1, 2 e 3 del punto secondo dell'ordine del giorno attinenti alla stessa materia, di modo che l'onorevole Ministro possa poi riferirsi, nel suo discorso, a tutti e quattro i disegni di legge.

È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo: noi sentivamo dall'onorevole De Marsico, all'inizio del suo intervento, affermare che « formidabili » problemi si sollevano con la discussione di questo disegno di legge. Nel resoconto sommario il concetto dell'« enormità » del problema è alquanto attenuato, poichè si dice che « importanti problemi sono sollevati dal disegno di legge » del quale oggi ci occupiamo.

In realtà l'affermazione risponde a verità, e noi siamo in un certo qual modo grati al nostro avversario di destra, che ha, per la prima volta, nella discussione di questo disegno di legge, posto il problema nei suoi termini essenziali di grande importanza costituzionale. Subito dopo, naturalmente, il rappresentante della destra monarchica fascista, ha cercato di minimizzare la stessa sua affermazione, dicendo che non c'era bisogno di affrettarsi: quale fretta poteva urgere e sospingere verso la realizzazione del postulato e del precetto costituzionale? Orbene, noi rispondiamo in maniera diretta e specifica al nostro contraddittore assente (ma presente) e dichiariamo che l'urgenza che egli non ha sentito, nè poteva sentire, è un'urgenza che tutto il popolo italiano sente; è un'urgenza che accompagna la vita stessa del popolo italiano da un decennio a questa parte, nella elaborazione e realizzazione metodica, precisa nonostante tutto, dei grandi istituti costituzionali.

La realizzazione della Corte Costituzionale, e, subito dopo, la realizzazione di questo istituto del Consiglio Superiore della Magistratura già comincia, onorevoli colleghi, a darvi tutta l'imponente architettura della nuova Costituzione italiana. Si ha quasi la fisica impressione che il popolo italiano costruisca, elemento per elemento, l'edificio della sua nuova vita, l'edificio della sua nuova composizione nel gran concerto dei popoli civili europei. È un soffio di nuova vita che si sprigiona e che investe anche l'ordine giudiziario; anzi, soprattutto l'ordine giudiziario; che per la sua posizione centrale, per la essenzialità delle sue funzioni, per l'altissima missione che gli compete, è in un certo qual modo l'elemento sostanziale e formativo della giovane Repubblica italiana.

Quando si dice che si poteva sostare, che si poteva essere prudenti, che si poteva entrare in questo delicatissimo argomento e in questa delicatissima materia con passi felpati, si dice pure qualcosa che è in contrasto con quell'elemento di lotta e di realizzazione concreta che si è sprigionato dallo stesso ordine dei magistrati. Perchè questa realizzazione dell'indipendenza costituzionale della Magistratura, onorevoli colleghi, è stata preceduta ed in certo modo preparata da una istanza collettiva di tutta quanta la Magistratura italiana; intesa questa Magistratura, come elemento vitale dell'intero popolo italiano e come categoria che viene in questo momento ad assumere un rilievo potente, energico, per la sua altissima funzione di realizzazione dei nuovi Istituti costituzionali del Paese. E la presenza del Corpo stesso dei magistrati; la sua, diremo così, incidenza nel fare in modo che il grande e nuovo organo costituzionale del Consiglio superiore della Magistratura si realizzasse, si è fatta evidente sotto un triplice aspetto: eco-

nomico, funzionale e di indipendenza costituzionale.

La prima rivendicazione fu di natura economica; ma noi non possiamo assolutamente negare che la Magistratura non abbia saputo legare questa sua rivendicazione di natura economica, che naturalmente aveva per obiettivo la sua completa indipendenza anche dal punto di vista della vita materiale, alla stessa sua questione funzionale. Non è che i magistrati abbiano fatto una questione di carattere egoistico, di categoria: hanno piuttosto voluto porre dinanzi alla Nazione il problema della loro funzionalità, legato a quello delle loro particolari esigenze economiche, legato infine alle altissime funzioni che essi svolgono.

Orbene, qual'è allora il nesso logico fra queste rivendicazioni? Non è che esse rivendicazioni non abbiano, nella storia recente del nostro Paese, una documentazione che ci possa orientare. Perciò noi dobbiamo ricercare il lato sociale di questa legge; dobbiamo andare a vedere, a differenza di quel che non abbia fatto l'onorevole De Marsico, quali sono i motivi fondamentali, originari che ci hanno un po' sospinto nella realizzazione pratica di questa nuova grande istituzione.

Dicevamo, motivi economici. Abbiamo sott'occhio una serie di documenti che accompagnano un passo dopo l'altro, l'impostazione della lotta che gli stessi magistrati hanno voluto e cercato. Per esempio, ho qui un « *Foglio di lume per i signori componenti le Camere legislative* » sui disegni di legge n. 1589 e 1590 sulla Magistratura. È tutta una questione economica che si tesse e si sostiene in questi documenti. Ma come ed in che modo tale questione economica viene collegata, con vincolo logico e storico, a quella che è invece la grande questione funzionale, della quale a momenti ci interesseremo?

Questa memoria è stata redatta veramente con senso di misura e di grande responsabilità dai magistrati milanesi; è stata stilata con tale aderenza a quello che è lo stile e la forma dei documenti giudiziarî che noi presentiamo nelle Corti e dinanzi alla Magistratura, da sembrare addirittura una comparsa conclusionale. Si insiste su questo elemento formale, che naturalmente ha anche la sua importanza, perchè indica appunto con quanta sobrietà e con quanto senso di responsabilità agiscono questi magistrati; che indubbiamente debbono essere dei giovani per poter assumere atteggiamenti di questa combattività e di questa limpidezza.

Dicono, dunque, questi gruppi di magistrati milanesi: « La indipendenza e la libertà del giudice non è concepibile senza il presupposto basilare ed insopprimibile dell'indipendenza economica, anche se non ancora spinta fino a garantire la libertà dal bisogno ». Voi sapete quale sviluppo hanno avuto queste posizioni assunte dai magistrati; voi sapete che vi fu un campanello di allarme, uno squillo di agitazione vera e propria, però contenuta dal Comitato direttivo dei magistrati stessi, che, con una azione quasi eroica, riuscì a frenare quest'agitazione con un suo deliberato del 29 luglio di quest'anno. Dissero i componenti del Comitato direttivo alla massa dei magistrati che si agitava: badate che voi una sola via potete battere per sostenere le vostre rivendicazioni, per affermare i vostri sacrosanti diritti. Non è quella dell'agitazione sabotatrice ma quella di sostituirvi a quelle che sono le carenze governative cercando di riempire le lacune e di rendere funzionale quel servizio della magistratura che è in disagio per circostanze che non dipendono da voi ma sono determinate dalla penuria di mezzi e dalla mancanza di una vera e propria politica della giustizia da parte dei Governi che si sono succeduti fino ad oggi. Invitiamo quindi i magistrati di ogni sede e di ogni funzione « a rafforzare l'ansia della loro operosità, la forza di attaccamento ai loro doveri, la dignità della vita e l'integrità del carattere che nelle aule di guistizia non ammettono pressione nè tollerano compromessi ». (*Interruzione del ministro Moro*).

Se questa è l'impostazione generale, onorevole Ministro, non parlate di frettolosità. La fretta è nelle cose, nelle istanze, nella situazione storica. Guardate che tutto questo si riflette sulla funzionalità della stessa Magistratura! Perchè non portare a conoscenza degli onorevoli colleghi elementi che ci dànno in forma plastica quello che è stato ed è tuttora l'aspetto miserabile della funzionalità della magistratura?

Io ho qui un documento che viene dal 3° Congresso nazionale giuridico forense di Trieste. È stilato da un avvocato del foro di Teramo, e rappresenta con evidenza fotografica le condizioni oggettive che si sono costituite attorno alla funzione del magistrato e la situazione di umiliazione che investe il magistrato. Qui c'è un'aderenza alla realtà che impressiona. Leggiamo nel documento: « Ecco un'esatta riproduzione fotografica destinata agli autorevoli congressisti. In quasi tutte le sedi di tribunale nei vecchi ed insufficienti palazzi di giustizia, si sente la necessità di una nuova costruzione. La maggior parte di queste sedi erano conventi dei secoli scorsi. Ogni giudice dispone di una cameretta, forse cella dell'antico conventuale, con tavolo sul quale si accumulano le varie carte penali, delle procedure fallimentari, della volontaria giurisdizione. Pochi minuti prima dell'udienza di trattazione un cancelliere irritato perchè distolto da altro lavoro scaraventa su quel tavolo già saturo un grosso pacco di fascicoli. Gli avvocati, che in mancanza dell'anticamera, sostano mortificati nei corridoi, confusi con i clienti, — potrebbe essere il Tribunale di Teramo posto in questa condizione! — i commessi e gli estranei si precipitano sul pacco come avvoltoi sulla preda per rintracciare il fascicolo della causa che interessa. Nella confusione il cancelliere ha abbandonato il campo e resta in attesa. Il giudice, premurato da tre quattro, cinque avvocati contemporaneamente, firma verbali già preparati dagli avvocati, così, macchinalmente, dà atto che le parti hanno esibito le memorie, ecc. ». Non sto a leggere fino in fondo perchè è addirittura miserevole, ma è d'altra parte fotografia reale della situazione in cui si trova la funzione della giustizia.

Questa posizione funzionale si riverbera anche sulla posizione morale del giudice che non può non risentirne e la cui resistenza morale non può che essere depressa dal lavorare in queste condizioni.

Questi, onorevoli colleghi, sono i precedenti immediati, storici, che sboccano nella legge che oggi noi stiamo discutendo. E non si può parlare di indipendenza, non si può parlare — diciamola francamente questa parola che terrorizza alcuni settori — di sovranità della funzione del magistrato, se prima non si risolvono questi gravi problemi che sono legati alla posizione economica del magistrato ed alla sua attività funzionale. È un tutt'uno organico che costituisce un blocco e dà, per se stesso, contenuto di perentorietà e di immediatezza al problema che stiamo discutendo.

Quindi, senatore De Marsico, nessuna possibilità di procrastinarne la soluzione, nessuna possibilità di indugi; occorre veramente procedere con tutta la rapidità possibile alla costituzione di quell'organo istituzionale che dà finalmente alla Magistratura la sua compattezza, la sua unità, e soprattutto la sua grande funzione, diremo, centrale, nella vita e nello sviluppo della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, era necessario, sembra a me, rinfrescare, diremmo, nella coscienza degli onorevoli senatori, il ricordo di quelli che sono, a mio parere, i prodromi, gli antecedenti storici del problema che oggi noi stiamo dibattendo attraverso l'esame di questo disegno di legge.

Ma fatta questa premessa che ci è sembrata quanto mai necessaria alla conoscenza storica del problema avviciniamo il problema stesso nei suoi aspetti giuridici di diritto pubblico, di diritto costituzionale. Si è voluto dall'altra parte, e debbo riferirmi per forza al discorso del senatore De Marsico, perchè l'unico elemento dialettico che sia apparso in questa discussione è stato precisamente il suo atteggiamento negativo, *in toto*, di fronte al disegno in se stesso, non solo, ma di fronte anche al precetto costituzionale; si è dunque voluto affermare, la fretta, la non necessità e addirittura si è voluto sostenere anche la mancanza di qualsiasi precedente; come se questa sovranità dell'organo costituzionale, configurato nel titolo IV della nostra Costituzione fosse addirittura una creazione anacronistica, antistorica, senza precedenti, senza addentellati. Si è fatto richiamo alla tradizione liberale piemontese; e ci si è voluto riallacciare a quella tradizione, fino al punto di giudicare pericolosa questa sovranità. « Chissà dove si può sboccare, prendendo una via del genere! » « Chissà verso quali forme eversive! » Ed è questo senso di pavidità, che distingue l'atteggiamento attuale delle destre (visto che il pro-

fessor De Marsico era il corifeo delle destre stesse). È appunto contro questo atteggiamento di pavidità praticamente antistorica che noi insorgiamo. Tutte le tradizioni nazionali sono orientate in senso ben diverso, cioè verso la completa sovranità di quest'organo.

Si è voluto riportare una proposizione dell'Azzariti, che non sto qui a rileggervi, ma della quale il senso generale è il seguente: il nuovo organo costituzionale riporta in certo qual modo sugli altari la vecchia concezione del Montesquieu della divisione dei poteri, del potere che frena il potere, e perciò, secondo la concezione dell'Azzariti, sposata anche dal D'Espinosa, questa istituzione dev'essere considerata quasi come una costruzione non intonata e non perfettamente in linea con le nostre tradizioni costituzionali dirette. Mi sembra che questa ricostruzione sia parziale e contraddetta dalla realtà storica. Effettivamente la sovranità e la concezione della Magistratura come terzo potere senz'altra definizione attenuante, scaturisce invece dalle più belle tradizioni della nostra dottrina e della nostra prassi storica. Non si può quindi parlare di una deviazione dalle nostre tradizioni.

Si è voluto risalire al Montesquieu. Perchè, quando noi abbiamo nella nostra stessa tradizione giuridica la più nobile, la più qualificata scuola, quella che fa capo al Romagnosi; il quale, come tutti sanno, era un po' l'antitesi vivente e pensante di tutte le novità che venivano di Francia, ed è stato precisamente lui che ha dato al diritto pubblico e amministrativo italiano — e di questo voi dottissimi cultori della nostra scienza mi darete atto — un contenuto nazionale quanto mai specifico, peculiare ed inequivocabile? Diceva appunto Romagnosi, che, l'ordine giudiziario « si deve considerare come elemento di potenza politica, posto che esso è un mezzo di fiducia di opinione e di comune tranquillità ». Vedete che io mi rifaccio a fonti ortodosse della tradizione giuridica del nostro Paese. Vado a trovare le « ombre che pensano », come il Romagnosi. Questa è dunque la base di partenza.

Mi direte: fatti antichi, lontani; rapporti, forse, di natura cerebrale e non di natura diretta, storica. Io vi rispondo che di natura cerebrale poteva essere la citazione del Montesquieu. Ma quando ci si rifà ad una tradizione nazionale diretta e precisa, come la nostra, mi sembra che il riferimento sia quanto mai legittimo. Ma questo non basta, perchè vi è un precedente storico di grande importanza, veramente di natura costituzionale. Si vanno a ricercare le tradizioni piemontesi, nobilissime! Chi può contestare menomamente la grande funzione adempiuta da quella Regione italiana che è stata, con tutta la sua storia, all'avanguardia del movimento unitario e ci ha trasmesso il fiore delle sue istituzioni, che sono sorte attraverso una storia secolare di indipendenza e di fierezza? Tutti questi elementi ci sono senz'altro familiari, e li riconosciamo.

Però, onorevoli colleghi, c'è una svolta, che si è verificata nel momento in cui la vita unitaria del popolo italiano, rifatta integralmente da grandi vicende storiche, ha imboccato un'ampia, nuova via verso l'avvenire; svolta che ha dato alla storia del nostro popolo una piega diversa, con l'irruzione delle grandi masse; che sono state sempre presenti, lo vogliate o non lo vogliate, negativamente o positivamente, in ogni momento, in ogni minimo particolare, alla nostra vita costituzionale interna.

Se tutto questo è vero, allora i precedenti dobbiamo cercarli in elementi un po' più consoni al nuovo spirito e più legati alle posizioni sociali e politiche, ormai assunte dal popolo italiano. E rifacciamoci allora, ad un grande documento storico. Non vi sembri strano, dal momento che si cita Montesquieu, la citazione della Costituzione della Repubblica romana del 1849. Consentitemi di parlarvi di quella Repubblica che ebbe a spirito animatore Giuseppe Mazzini, a spada di difesa Garibaldi, e come pensiero giuridico operante, il grande Saliceti; e che certamente riassunse tutte le speranze di una nuova Italia; di quella Italia che si è poi veramente costituita, su quelle stesse basi democratiche e repubblicane. Voi non potete negare la continuità ideale con quelle nostre grandi esperienze repubblicane nazionali. Perchè la Costituente romana si costituì per Roma, ma dettava all'Italia intera e si sentiva rappresentante specifica di tutta l'Italia.

Orbene, quella Costituzione, che ebbe a grande relatore il Saliceti, nel titolo Sesto, a

proposito del potere giudiziario, stabiliva: (articolo 49): « i giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, non dipendono da altro potere dello Stato. Nominati dai consoli e dal Consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi nè traslocati che con proprio consenso, nè sospesi, degradati o destinati se non dopo regolare procedura e sentenza ». Questi sono precedenti che per noi di questa parte, e per noi di tutta l'Italia democratica e progressiva, hanno il loro peso!

SPALLINO, *relatore*. Era lo stesso anche prima della Rivoluzione francese. Non citi la Repubblica romana!

LEONE. No, era ben diverso! Sì, lo so che questi ricordi vi bruciano... (*Interruzione dell'onorevole relatore*)... lo so che sono fuori della vostra tradizione, che non li potete concepire perchè, quella stessa Repubblica che legiferava così, per l'ordine giudiziario, legiferava in una maniera ancor più decisa per talune prerogative ecclesiastiche e per taluni princìpi sulla proprietà; che venivano fin da allora attaccati alla base, e che dovevano essere poi, ancora una volta, ripresi e rielaborati, con un senso di diritto molto più ampio e con una esperienza maggiore, da parte della giovane Repubblica italiana. Lo so, sono ricordi che vi sono estranei. Quando mai la destra ed il centro hanno avuto qualche cosa di comune con questa tradizione? Mai, nulla, all'infuori di qualche atteggiamento retorico dell'ultimo momento, per intonarsi alle nuove circostanze.

Ed ora, dopo questa rapida incursione sul terreno dei precedenti storici e legislativi, possiamo raccoglierci ad analizzare quello che effettivamente significa questo disegno di legge; come esso sia stato congegnato dal Guardasigilli del tempo, senatore De Pietro, come sia stato, con il consueto garbo, commentato, orchestrato e sapientemente dosato dall'illustre relatore di maggioranza e vedere fino a che punto il precetto costituzionale abbia trovato reverenza in questo disegno di legge.

Della relazione De Pietro qualcuno ha parlato in termini di elogio. Mi sembra sia stato proprio il collega Picchiotti a riscontrare nella prosa, nello stile del senatore De Pietro, quella cura gelosa, starei per dire quasi sacerdotale, della forma giuridica convenzionale. Siamo rimasti veramente ammirati dalla compagine di questa relazione; e dal momento che si trattava di erigere un mausoleo, una tomba solenne a quello che doveva essere lo spirito originario della Istituzione, cioè la effettiva indipendenza della magistratura, sopratutto dal preponderare del potere esecutivo, ho detto a me stesso che mai pompa fu più solenne e mai costruzione funebre più completa di questa. Aderenza assoluta del linguaggio ai concetti giuridici formali; connessione logica in tutte le parti della relazione. Di questo diamo atto al senatore De Pietro! Ma mi si deve consentire (perchè non lo dico solo io, in termini di polemica, ma anche i magistrati...), di rilevare che in questa relazione la preoccupazione costante e permanente del Ministro era di limitare l'irrompente espansività del precetto costituzionale, di castigare tutto quello che di innovatore e di avveniristico ci potesse essere nel precetto costituzionale.

Di tutto questo si è perfettamente accorto il relatore della maggioranza, il quale fra le varie perplessità e le perplessità sulle perplessità, è riuscito a fare quel commento cui accennavo poc'anzi e che praticamente consiste in un differenziarsi costante dalle posizioni fondamentali del presentatore del disegno di legge e dell'estensore della relazione ministeriale; ma, nel complesso, nell'accettazione globale...

SPALLINO, *relatore*. Ho detto i pro e i contro delle ragioni e ho detto che c'è un precetto costituzionale da osservare.

LEONE. Ella sa quanta stima ho di lei ed anche del senatore De Pietro, ma appunto perchè vi conosco formidabilmente dotati, mi premunisco e polemizzo nei vostri confronti: e non credo di aver scoperto l'America scoprendo che tutte le forze convergenti vostre e del senatore De Pietro avevano per obiettivo lo sgonfiamento completo degli Istituti costituzionali.

SPALLINO, *relatore*. Non è vero.

LEONE. Pare che essi dicano: « Ma cosa vanno cercando? Ma cosa vogliono? Ma cosa significa questa sovranità? Ma vo-

gliono mettere a soqquadro il campo del diritto? Ma lasciamo stare le cose come stanno! ». Ed ecco l'argomento dell'onorevole De Marsico che vi circola nelle vene insieme al vostro sangue: attendiamo, attendiamo, attendiamo! Questa è l'impressione che si ha da un giudizio...

SPALLINO, *relatore*. È un'impressione sbagliata!

LEONE. In sede di emendamenti mi dimostrerete se è veramente sbagliata o se invece è la vera chiave...

SPALLINO, *relatore*. Quaranta emendamenti ha presentato il Governo!

LEONE. Questo, nella costruzione del disegno di legge governativo, dovrebbe essere il Consiglio Superiore della Magistratura; ma a me sembra invece che esso dovrebbe avere un altro appellativo: il « Consiglio delli superiori ». Questa è la definizione che viene spontanea senza sforzi ironici! È proprio così: tutta la costruzione è stata fatta in modo che il centro di gravità fosse sempre, permanentemente poggiato sulle alte Magistrature. È proprio l'alta Magistratura, la Magistratura più riccamente togata, quella che si accampa con una vastità di incarichi, con una vastità di impostazioni, diremo così, direttive, che ci dànno proprio l'impressione che si siano veramente sacrificate le funzione intermedie e gli ordini periferici del grande organismo della Magistratura.

Queste non sono che semplici indicazioni generali...

SPALLINO, *relatore*. Il relatore fu contrario su questo punto!

LEONE... ma queste indicazioni generali trovano la loro conferma puntuale e precisa nella lettera stessa del disegno di legge. Guardate, per esempio, il paragrafo 2 della relazione ministeriale: qui si attacca nettamente e precisamente il principio fondamentale dell'indipendenza del quale abbiamo già discorso. Noi non abbiamo usato mezzi termini: abbiamo sentito il bisogno di interpretare la norma costituzionale così come ci appare attraverso la dottrina, attraverso la storia e attraverso le interpretazioni. Ne ricorderemo, tra poco, una mirabile del Capo dello Stato, che si armonizza pienamente con la linea di sviluppo storico che abbiamo cercato di ricostruire.

Ma per tornare a quella che è l'analisi minuta e critica del disegno di legge governativo, soffermiamoci sul citato paragrafo n. 2, che è appunto quello col quale si dà il primo colpo contro il principio dell'autonomia; non dell'autonomia semplicemente amministrativa, ma dell'autonomia in senso politico; nel senso di potere convergente, non dico concorrente, della Magistratura, con gli altri poteri dello Stato. Dice l'onorevole De Pietro al paragrafo 2: « Per altro, per completare, sia pure in brevissima sintesi, le linee fondamentali seguite nel disegno di legge, occorre qui ricordare che la Costituzione nella stessa sezione I del titolo IV contiene due disposizioni riguardanti il Guaradasigilli ». E ritorna così sugli articoli 107 e 110 della Costituzione per giungere a queste conclusioni: « È evidente l'importanza di queste due disposizioni, poichè se ne può fondatamente desumere che l'autonomia riconosciuta all'Ordine giudiziario e all'Organo preposto per assicurarla non importano come conseguenza la netta separazione dall'Ordinamento generale dello Stato ». Ora, questa netta separazione non la vuole nessuno; non la vuole neanche la Costituzione.

Quello che invece si indovina nelle proposizioni del Ministro è questo: che, con il falso scopo di salvare questo famoso collegamento dei tre poteri, si viene praticamente a ribadire il controllo del potere amministrativo sul potere giudiziario.

Il modo come è concepita l'elezione stessa, in doppio grado, è al di fuori della reltà costituzionale. Quel doppio grado, che ha un carattere chiaramente corporativo, viene ad essere riesumato proprio per la Magistratura, con una escursione nostalgica verso concezioni che ormai non si combinano con lo spirito pubblico rinnovato.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche l'Associazione magistrati lo chiede nei suoi emendamenti.

LEONE. Mi permetta di dissentire. Io ho voluto appunto dare uno sguardo a queste richieste ed ho rilevato che quello che lei chiama « doppio grado », nel pensiero dei magistrati è un doppio grado diretto e non indiretto. Dovremmo essere degli analfabeti per non capirlo. Non c'è la figura del delegato, quindi la verità è che si tratta di un doppio grado diretto. È l'intero Ordine che, distinto per funzioni, designa i propri candidati e poi su base nazionale i candidati vengono eletti.

MARZOLA. Lei lo accetta, onorevole Ministro?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, a tutela della libertà vera dei magistrati.

LEONE. Si tratta sempre della solita interpretazione *ad usum delphini*. La realtà è che anche negli emendamenti, che mi sono pervenuti da parte dell'illustre magistrato dottor Chieppa, si vuole appunto cercar di salvare almeno la forma, con la preoccupazione di non dare scacco alla costruzione governativa. Naturalmente, un ingegno come quello del Chieppa, avrebbe saputo e potuto manovrare su questo terreno. Ed ha manovrato così bene che è riuscito a salvare la faccia, ma in reltà vi ha capovolto e vi ha distrutto il sistema e siete rimasti completamente isolati. Così come isolati sono i sostenitori della terna famosa, per la nomina degli altissimi gradi. Quella terna la quale fa poi centro a quel Comitato presidenziale che è veramente la caratteristica più impressionante del vostro sistema.

Che cosa significa questa terna e soprattutto che cosa significa questo Comitato presidenziale? È veramente una specie di altissimo commissariato che non ha nessunissimo addentellato con quelli che sono i precetti costituzionali. È venuto fuori come Minerva dal cervello di Giove — mi consenta l'onorevole De Pietro di vedere in lui addirittura Giove — ma la realtà è che quel comitato è stato una creazione veramente aberrante. Che cosa significa? Che cosa rappresenta? È veramente una categoria al di sopra di tutte le altre? Esce fuori completamente dall'economia del disegno di legge, esce fuori da tutte le interpretazioni che si possono dare, è una costruzione assolutamente arbitraria.

Però, si è voluto attenuare in qualche modo la funzione stessa di questa terna e si è detto — mi pare nell'emendamento ministeriale all'articolo 40 per quanto concerne l'elezione degli altissimi gradi — che il parere di questa famosa terna non deve essere decisivo; dando all'Assemblea la facoltà di nominare, semmai in disaccordo, un proprio rappresentante. Ma intanto la terna rimane, non scompare, sta lì. Non si verificherà mai nella pratica un conflitto di questa specie, perchè bisognerebbe ipotizzare una insurrezione dell'Assemblea nei confronti della terna famosa e di coloro che la costituiscono.

Quindi, vedete che, facendo la politica dei pesi e dei contrappesi, esce fuori un disegno di legge di compromesso, che non potrà in nessuna maniera avere quei caratteri di realizzazione costituzionale così come noi riteniamo opportuno.

Del Comitato presidenziale abbiamo già parlato. Quanto allo scioglimento anticipato del Consiglio superiore della magistratura, potevate anche escogitare un sistema commissariale. Lo volete sciogliere preventivamente, perchè?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non noi, ma il Presidente della Repubblica...

LEONE... sentito però il parere della famosa terna. È proprio su questo elemento preoccupante che io voglio richiamare la sua attenzione, onorevole Ministro; perchè lei è spiritualmente idoneo a comprendere certe situazioni.

È giusto che un potere così alto, quello dello scioglimento, sia demandato al Presidente della Repubblica; ma ciò che non riesco a comprendere è quando si pone ancora una volta un legame con quella costruzione eterogenea che è il Comitato ...dei capi dell'Ordine.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè non ha simpatia per il Comitato? Esso è composto dai più alti rappresentanti tra cui un rappresentante parlamentare.

LEONE. Dice la relazione del Guardasigilli del tempo: « Sotto il profilo strettamente pratico l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di scioglimento assicura e garantisce il retto uso del potere stesso, nell'esercizio del quale gli sarà utile contributo il parere, se pure non vincolante, di un organo qualificato... ». Comunque, il Governo crede di mantenerlo, questo principio?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non lo so, ma credo che sia utile.

LEONE. Sono veramente confortato da questo « non lo so », pieno di intelligenza e di responsabilità!

SPALLINO, *relatore*. Dipende dal Parlamento e non dal Ministro, dipende dai nostri e dai vostri voti. Il Ministro fa un atto di riguardo quando dice: « non lo so ».

LEONE. La Segreteria del Consiglio superiore è alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. Così la sua ombra (rivolto al Ministro di grazia e giustizia) torna. Questo Comitato di presidenza dispone di quella che è in sostanza la vita pratica della Segreteria e siccome noi sappiamo come tale Comitato è costituito, ecco ancora ribadito il concetto del controllo assoluto e vincolante.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quale Assemblea può fare a meno di un Comitato di presidenza?

LEONE. E poichè la Segreteria è alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza, ed essendo l'organo che presiede alle funzioni amministrative ed esecutive nell'ambito delle quali si svolge l'attività del Consiglio, il Comitato di presidenza è l'arbitro della situazione, vigila su tutta la vita della Segreteria in modo vincolante e pressante. Ora, ditemi voi quale è il vero organo che condiziona in modo dittatoriale la vita pratica della Segreteria!

Per dare ancora una volta la sensazione viva, ai colleghi, di come è considerata la riforma del Guardasigilli del tempo, il quale ha condizionato questa discussione con il suo documento di cui ci siamo interessati prima, anche in rapporto alla forma; vi voglio dare lettura di un brano ricavato dal paragrafo 28 della relazione. Dice qui l'onorevole De Pietro: « Nella sostanza questa sta a significare (si tratta della forma che debbono acquistare i provvedimenti diretti del Consiglio, e cioè quella strana forma ambigua per cui si è discusso se si può o meno ricorrere alle altre magistrature amministrative dello Stato; elemento questo che ha dato agio alla polemica della destra, poichè si è detto che noi ci troviamo in presenza di un organismo abnorme che, ad un certo momento pur essendo di origine costituzionale e pure avendo una impostazione di autonomia costituzionale tuttavia emette provvedimenti, che sono invece di natura amministrativa; e di qui, discordia, incongruenza ed abnormità dell'istituzione stessa)...

SPALLINO, *relatore*. A pagina 21 della mia relazione è detto il contrario, in questa materia.

LEONE. ...dicevo dunque che, su questa forma dei provvedimenti, così si esprime il Ministro del tempo: « Nella sostanza sta a significare che le deliberazioni del Consiglio superiore, sebbene nel sistema del disegno di legge costituiscano, in conformità della Costituzione, la base necessaria perchè possa avere giuridica esistenza qualsiasi provvedimento riguardante lo *status* dei magistrati, tuttavia non hanno efficacia per se stesse di fronte all'interessato; ma l'acquistano mediante l'emanazione di un provvedimento di carattere prettamente amministrativo, quale è appunto il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro o il decreto di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge. Ciò chiarisce, in altri termini — e questo lo sottolineo ai fini dell'apprezzamento generale dello spirito della legge — che le deliberazioni del Consiglio superiore costituiscono " un momento ", sia pure i più saliente, del procedimento amministrativo riguardante la posizione giuridica dei magistrati ». Ma con questo avete detto tutto! Con questo il contenuto nettamente amministrativo della vostra riforma è messo pienamente in

luce con evidenza sconcertante. Con questo poi venite a dirci che siete in grado di poter comprendere lo spirito della Costituzione? Con questo indirizzo piattamente amministrativo, che non si distacca di un'unghia da quella che è l'umiliazione burocratica dell'Istituto, che per noi invece è ricco di sovranità?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Cercherò poi di spiegarle il mio punto di vista.

LEONE. Ed io cercherò di comprenderlo. Noi non possiamo però dare un apprezzamento diverso.

Prima di me o sovra di me vi è un'altissima parola, che ci dà la sensazione precisa di come noi ci siamo distaccati *in toto* dalla vera forza originaria costituzionale della legge che il Paese invoca e che i magistrati attendono. Questo elemento interpretativo ci viene proprio dal messaggio presidenziale dell'11 maggio 1955. Noi abbiamo fatto un rapido *excursus* storico legislativo per cercare di ricavare da questa analisi il senso migliore della legge, lo spirito stesso della legge. Ma di questo spirito noi siamo stati edotti in una maniera particolare dal messaggio presidenziale. Anzi nella preparazione di questo nostro qualsiasi intervento ci siamo orientati, proprio come ad una stella polare, a questa interpretazione che ci dà tutto il contenuto costituzionale ed innovatore della legge da voi completamente dimenticato, abbandonato e qualche volta tradito.

SPALLINO, *relatore*. È citato nella mia relazione.

LEONE. Ed allora come armonizzate questo concetto con quello che voi avete partorito, quando vi si dice da così alta cattedra: « il Parlamento ha un'insostituibile funzione per far si che l'ordinamento giuridico venga impegnato nello accompagnare e regolare senza intralci e senza ritardi, con mediata decisione ma insieme con vigile ardimento, la trasformazione delle strutture economiche e sociali? » Vedete come è ricca di insegnamenti questa parola.

Noi che facciamo la vita pratica forense, come l'onorevole Spallino e come altri, sappiamo che cosa significhi il magistrato in questo momento così delicato della vita nazionale, in cui un diritto nuovo sorge ed un diritto pubblico antico è rigettato dallo spirito della Nazione e retrocede. È il giudice che diventa spesso la lancetta del manometro. Lo vediamo nelle discussioni che facciamo e dobbiamo riconoscere che c'è veramente in tutta la Magistratura italiana un senso così netto e preciso del nuovo e del giusto, che veramente dà a noi praticanti, che siamo sempre a contatto con i magistrati, una certa fierezza ed un certo senso di sicurezza, specialmente per quanto concerne la giovane Magistratura. Stiamo attraversando un periodo di innovazione completa nel campo del diritto.

Vi è, ad esempio un diritto agrario in trasformazione. Io, che ho seguito per anni ed anni nella mia provincia di Teramo la vicenda dei mezzadri e la vita delle Sezioni Specializzate — Sezioni che veramente hanno assunto una perfezione di metodi, una maturità di giudizio, un senso di equità e del nuovo che onora quella Magistratura — ho precisa la sensazione della nuova funzione del magistrato italiano in questo particolare momento. Si tratta di congiungere il vecchio ed il nuovo. È come un nuovo diritto pretorio che si viene costituendo mano mano... (*cenni di consenso del ministro Moro*).

Ora, se voi non rompete questa specie di sarcofago entro cui volete rinchiudere la Magistratura, se non date a questi magistrati il senso della sicurezza, se non li convincete che le loro sentenze non potranno subire menomazioni solo perchè vanno contro a determinati grandi interessi consolidati, come potete voi pretendere di realizzare questo nuovo pubblico messaggio presidenziale che è ricco di questo insegnamento? Ma allora non è una definizione puramente formale, lo stato di diritto. Mentre è proprio questa la sensazione che si ha nel seguire l'appassionata vicenda di questa discussione: che noi abbiamo confuso il senso formale col senso sostanziale. Noi qui abbiamo parlato e discusso di questo disegno di legge, almeno da quella parte, (rivolto ai banchi del centro) se non da questa, come se si trattasse di una legge consueta sull'ordinamento giudiziariio. Non abbiamo colto il lato politico fondamentale innovatore della

legge stessa. Anzi, non solo non lo abbiamo colto; ma quando, per avventura, ce ne siamo accorti, lo abbiamo respinto, aduggiato, menomato. Questo, nelle relazioni, ed anche in tutta la linea di condotta del Governo nella discussione del disegno di legge.

E allora, un terzo monito: « per questo mi consentirete » — dice sempre il Presidente della Repubblica — « di richiamare la necessità che la Costituzione sia compiuta negli istituti previsti, quali la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, l'Ordinamento regionale, il Consiglio dell'economia e del lavoro ». È proprio così, onorevoli colleghi!

È questo vecchio, antico e sempre nuovo popolo che rinnova sè stesso, rinnova le sue istituzioni, e solleva pezzo per pezzo l'edificio della sua nuova civiltà, democratica, repubblicana improntata a grandi ideali di natura sociale. La giustizia ha una grande funzione realizzatrice in tutto questo. Negare questa funzione innovatrice della giustizia, aduggiandola, come dicevo poc'anzi, con ordinamenti che non ne possano contenere l'impeto giovanile di rinnovamento, mi sembra che significhi operare in senso contrario allo spirito del precetto costituzionale. La giustizia deve fiorire in tutto il suo splendore nella nostra vecchia e gloriosa terra: deve garantire tutti i diritti dei cittadini, da quelli delle libertà politiche fino a quelli delle libertà economiche, nei limiti concessi dagli attuali ordinamenti; e senza per questo perdere di vista quelli che possono essere i più grandi sviluppi a venire della nostra vita sociale.

È recisamente con questo augurio che ci interessiamo così appassionatamente e con questi elementi direttivi, del disegno di legge, perchè abbiamo la sicurezza, la certezza matematica che soltanto attraverso la Magistratura noi avremo la vera, salda, concreta realizzazione della democrazia di diritto in Italia. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e della produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi » (1741).

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito, ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerabona. Ne ha facoltà.

CERABONA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, signori senatori devo ricordare che, nella seduta del 24 novembre 1954, io insistetti perchè il ministro De Pietro presentasse il disegno di legge sul Consiglio superiore della Magistratura. Il ministro De Pietro assicurò che avrebbe presentato tale progetto di legge. Da questa parte ci lamentavamo che molti precedenti Ministri avevano promesso e non avevano mantenuto l'impegno. Ricordavamo ad esempio che già l'onorevole Grassi, l'onorevole Piccioni e poi il ministro Zoli, il ministro Gonella e infine il ministro Azara si erano impegnati in tal senso. Cinque Ministri e cinque mancate promesse di presentare subito il disegno di legge, del quale era sottolineata l'urgenza con accese parole da tutti i Guardasigilli. Il senatore De Pietro invece accettò di presentarlo, soggiungendo che il difficile non era presentarlo, ma presentarlo ben fatto e lo presentò. Perciò prendo atto della sua lealtà. Da avvocato esperto, conoscitore della Magistratura e dell'ambiente giudiziario, ritenne doveroso dare il suo nome al progetto di legge.

Vorrei ripetere al Senato le parole che pronunziò, dopo una vivace e cortese polemica tra me, incredulo, e lui. Alla fine del suo discorso sul bilancio disse: « Un giorno lascerò questo

posto senza rammarico ma soddisfatto se potrò lasciarlo con la sicurezza di aver messo le mie forze, quali che siano, al servizio degli impegni che ho preso e che ho creduto di assumere ».

Devo dare atto al senatore De Pietro della sua squisita lealtà perchè si affrettò a presentare questo disegno di legge. Fu presentato il 9 novembre 1954 e il senatore Spallino redasse nel gennaio 1955 una elaborata relazione. Quando questa relazione fu portata in Commissione, presieduta dal senatore Zoli, vi fu solo un piccolo scambio di idee e si disse: rimandiamo ogni decisione perchè non è il momento opportuno per discutere il disegno di legge. Si rimandò per tanto tempo che il senatore Spallino è stato costretto ad aggiungere alla relazione, che è da elogiare, se non per le conclusioni, per la serena esposizione, una postilla, in cui dice: « malgrado il lungo lasso di tempo trascorso » devo riconfermare quello che ho detto nella mia relazione.

Che cosa voglio dire? Che vi fu un Ministro che ruppe gli indugi, che sentì quello che fu detto dalla stampa, dall'opinione pubblica e da tutti gli avvocati d'Italia e presentò il disegno di legge nel 1954, ma che poi tutto si acquietò e fu messo a dormire per due anni. Il Consiglio superiore della magistratura non va, non deve andare: questa è la ostinata volontà di una parte politica del Parlamento, che vede in questo Consiglio un qualche cosa che strappa al governo la possibilità di dominio attraverso la Magistratura. In fondo è la concezione dei secoli passati. Il senatore Spallino è andato a rievocare con sapienza tutta l'antica questione riguardante i giudici: il principe doveva averli nelle mani, altrimenti gli sarebbe sfuggita la potestà. Ma l'antico è spento e non si può ravvivarlo. Avanza l'idea democratica, urgente, che spinge e spingerà ancora più avanti i popoli sulla via della libertà e questa luminosa idea democratica sarà tanto più forte ed universale quanto più salda sarà l'indipendenza della giustizia. Per non farla avanzare, si cerca di mettere delle remore e si crea l'immobilismo. Ora, noi non facciamo una colpa di insensibilità; anzi, riconosciamo una sensibilità, ma sensibilità di politica reazionaria. Si tratta di coloro che pensano che questa legge possa portare ad un risveglio ancora più vivo, ad una concezione vera ed esatta del principio di libertà e di giustizia.

E non è strano che oggi riecheggi nella parola dell'onorevole De Marsico, lo spirito che tutto va per il meglio. Si nasce biondi, come si nasce neri: « così come vi son formiche rosse, così come vi son formiche nere »; ciò non significa nulla. Ma l'onorevole De Marsico è uomo di destra e lo dimostra sempre più accesamente quando dice: « Ma non ne abbiamo bisogno! Andiamo adagio! Che cosa significa questa riforma che volete fare? Ma si sta così bene! ». Con il giudice dominato dal principe forse si stava ancora meglio. Ora, un uomo di ingegno come lui, un uomo che è professionista militante, non ci venga a dire che ha sentito i magistrati affermare che questa riforma non piace; gli avrei risposto, se fossi stato presente, che io, che esercito ugualmente la professione di avvocato, ho ascoltato numerosi magistrati i quali vogliono la riforma. Bisogna vedere di quali magistrati si tratta; egli frequenta troppo la Cassazione, mentre io la frequento sì e no. È naturale che qualcuno della Cassazione tema quest'ondata di nuovo, di freschezza, questa giovinezza che vuole arrivare a conquistare degnamente, con lo studio, i posti più alti. È la vita; ma se l'amico onorevole De Marsico vuole asserire che la Magistratura italiana non aspetta questa legge, afferma una cosa non precisa, forse l'avrà sentita da un orecchio e non dall'altro, perchè vi sono le date a dimostrare quanto io affermo.

Ed ecco l'onorevole Spallino che insegna con la relazione; vi sono le date, signori; ed è una storia vecchia, non è un problema agitato ora dalla Magistratura. Lasciamo andare il 1921, il 1922, la parentesi dell'epoca fascista; ma nella nuova Italia, nell'Italia democratica, fu subito avvertita questa esigenza. Ed attraverso lo studio dell'onorevole Spallino, vi dirò che è nel mondo l'anelito che la giustizia sia indipendente, e vi citerò una quantità di Stati in cui si sente questo fremito di libertà e di indipendenza della Magistratura, così come si sente anche in Italia. Ecco le date: 1949, riunione di magistrati a Firenze; 1950, assemblea di magistrati a Napoli; 1952, a Venezia; 1954, a Torino; 13 maggio 1956, a Roma. E si dice che la Magistra-

tura non si muove! Ma, se vogliamo fare delle polemiche, usiamo quella serenità che dà forza agli argomenti!

SPALLINO, *relatore*. Si muove l'Associazione nazionale dei magistrati, non si muovono i magistrati!

CERABONA. Bravo, onorevole Spallino! Ella è sempre, oltre che quell'ottimo senatore, quel valoroso avvocato che ha la risposta pronta; ma l'Associazione dei magistrati conta oltre 3.000 iscritti, e i magistrati in Italia sono circa 5.000, secondo le vostre statistiche; e badate che a volte sono degli eroi.

SPALLINO, *relatore*. I magistrati in Italia sono 5530 e gli iscritti alla Associazione sono molti di meno, forse la metà di quelli che lei ha enunciato. Si aggiorni, senatore Cerabona.

CERABONA. Allora facciamo 2.000, anzi 1500! Ma badi, senatore Spallino, che la matematica non è un'opinione. E se sono 1.500, quanta paura hanno quei piccoli pretori sperduti nelle impervie vallate! Quanta paura hanno i magistrati che vogliono essere trasferiti da Cosenza a Torino o a Milano!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Voi offendete i magistrati così! Vi assicuro che nessuno ha paura!

CERABONA. Questa è una frase. Io vi potrei leggere un libro che voi avete messo sotto inchiesta «Diario di un giudice» del magistrato Troisi, forte, intelligente; e vi potrei dire che vi sono adesso degli Ispettori che vanno in giro per vedere se i magistrati la notte vanno a casa o se dormono presso le mogli, fuori residenza. Vi potrei dire che si sono elencati i nomi dei magistrati i quali si sono dati da fare per avere il cancelliere, così come impone, anche ai Ministri, la procedura, perchè la legge deve essere rispettata anzitutto dai Ministri della giustizia. Credo che queste cose il Ministro le sappia, altrimenti lo informerò io di qualche Corte d'appello in cui si prende nota dei giudici che vogliono il cancelliere, con il pretesto delle statistiche. Ma che statistiche! Noi siamo uomini che abbiamo oltrepassato il ventunesimo anno di età ormai! Volete che crediamo seriamente che questi Ispettori vadano per compilare statistiche?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quali Ispettori sono andati che non siano andati per fatti specifici da accertare? Chi sono? Io ho evitato di mandare un Ispettore a Milano, pur essendovene bisogno per altre ragioni, perchè non si pensasse che io volevo controllare l'agitazione in corso!

CERABONA. Vi sono degli Ispettori che girano per vedere se i magistrati sono tutti in residenza, nel proprio letto la notte. In sostanza si tratta di quella famosa arma che fu ben usata da un Ministro fascista, allorchè decapitò parecchi Presidenti di Tribunale, perchè si muovevano troppo, ad esempio, da Santa Maria a Napoli, e non stavano in residenza.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci sono magistrati che vanno una volta ogni quindici giorni al loro ufficio e le potrei dire i nomi.

CERABONA. In tutti i modi, non discutiamo di queste piccole cose.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato lei a dire che ci sono dei magistrati che temono addirittura di essere iscritti all'Associazione magistrati, dimostrando di non conoscere il senso di dignità dei magistrati e il senso del limite del Ministro e del Governo.

CERABONA. Non si polemizza così, onorevole Ministro: lei deve dirmi dei fatti come li ho detti io.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le darò dei fatti. Altre volte non l'ho fatto per non offendere i magistrati.

CERABONA. Queste sono frasi fatte! Perchè, per non offenderli, dovrei dire che sono tutti integerrimi e coraggiosi, mentre non è così?! Quindi è inutile fare nell'Aula del Senato queste affermazioni! La Magistratura è

veramente degna di stima, nel nostro Paese, ma vi può essere anche, fra i componenti di essa, qualche eccezione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci sono moltissimi magistrati che non osservano l'obbligo di residenza.

CERABONA. Allora dia loro le case e non costringa un magistrato, che magari ha la moglie giovane, e che vive a Potenza, a Bari, a Cosenza, a lasciare la propria casa per recarsi a vivere — vedovo di persona viva — in una piccola e lurida stanzetta, senza potersi muovere un sol giorno!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ammetto che ci si accusi di forzare la volontà dei magistrati, quando noi siamo estremamente tolleranti.

CERABONA. Io le dico che mandare Ispettori in giro per vedere se i magistrati stanno la notte in sede è un sistema che non va, perchè le potrei dire che vi sono magistrati ottimi, che hanno la moglie giovane, i figli ...

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, continui il suo discorso senza divagazioni.

CERABONA. Io sono lieto tutte le volte che il Ministro procede contro coloro che non fanno il proprio dovere e sarò con lui, perchè stimo i magistrati onesti e disistimo i corrotti ed i deboli, che curvano la schiena.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho dovuto deferire al Consiglio di disciplina otto magistrati di un solo tribunale, perchè andavano al tribunale solo due volte la settimana.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, io ho l'impressione che lei non conosca il senatore Cerabona, perchè altrimenti non interromperebbe troppo.

CERABONA. Io del Ministro ho la migliore opinione, ma voglio dire che non è sempre lui a far tutto, molte volte gli riferiscono male le cose. Tempo fa ho dovuto pubblicamente elogiare un Ministro non della mia parte — Ministri della mia parte non ve ne sono da secoli — che punì un primo Presidente di Corte di Appello. Io elogio i Ministri quando sono giustamente severi, ma, quando vogliono fare da spauracchio, non mi piacciono.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* CERABONA). Dal Ministro attuale avrei aspettato un nuovo testo di legge. Penso che anche i suoi uffici siano rimasti sorpresi, allorchè ha presentato gli emendamenti, a discussione già iniziata. Si tratta di un disegno di legge presentato nel 1954 ed è strano che gli emendamenti si propongano oggi, all'ultima ora. Io credo che gli uffici siano stati presi di sorpresa. Per un riguardo al Ministro non abbiamo chiesto il rinvio della discussione, perchè non è giusto essere costretti a studiare, in fretta, di notte, i numerosi emendamenti.

Comunque questi 64 emendamenti del Governo riformano il disegno di legge De Pietro, anzi ne mutano completamente la concezione; ecco perchè sarebbe stato meglio redigere un nuovo testo. Allo stato delle cose io mi imbarcherò nella discussione del vecchio e del nuovo ... testamento.

Sapete quale è la verità?

Non occorre citare nè Montesquieu, nè qualche altro grosso nome, tutta roba da biblioteca, magnifica per conferenze giuridiche!

Il relatore, senatore Spallino, uomo pratico ed avveduto, ha fatto un lavoro paziente e ci ha fornita una relazione pratica; ci ha illustrato lo stato della legislazione degli altri Paesi, e ci ha detto la ragione per la quale questa legge è stata varata in ritardo.

Io penso che vi sia stata la lunga attesa, perchè, mentre non si vuole dare nulla al Consiglio Superiore, si pretende di dare tutto al Ministro. Qui sta la questione, senatore Spallino, e su ciò desidererei che lei e l'onorevole Ministro rispondiate e ci diate conto.

Non è che siate stati inoperosi; macchè! Voi non avete avuto l'inerzia dei pigri, avete lavorato per non agire! Non si è agito perchè non si vuole progredire. Occorre restar fermi!

E per quale ragione? Desidererei una risposta, che non può non essere conforme, a

quanto ha stabilito tassativamente la Costituzione circa l'autonomia della Magistratura. La verità della lotta è questa: togliere ogni funzione al Consiglio superiore della magistratura per dar tutto al Ministro. E noi diciamo: no! Lo dice la Costituzione e lo dice anche lei, onorevole Moro, poichè in alcuni emendamenti ho scorto il tormento del suo animo di giurista e di galantuomo allorchè ha cercato di raddrizzare qualche... gamba ai cani, ed ha mostrato la frattura.

Per esempio, all'articolo 40, ha voluto escogitare un compromesso per evitare quello scandalo giuridico per il quale, mentre il Ministro non può far nomine, fa la proposta nominativa di un solo nome, e, se respinta, interpone il ricorso e presenta altri tre nomi perchè si faccia la scelta. E qui il senatore Spallino mi sembra grammatico, ma non stilista: infatti che cosa significa la scelta... addomesticata e mutilata?

Io ho diritto di scegliere, ma non soltanto tra quelli che voi avete prescelto, poichè se voi Ministro date a me prima un nome ed io lo boccio, poi presentate altri tre nominativi ed io ho soltanto il diritto di scegliere tra i soli tre, in pratica, non ho la libertà della scelta, che consiste nel potere comunque esercitare la propria preferenza fra tutti i candidati. È chiaro che nel progetto è soppressa la libertà di scelta.

Lei, onorevole Ministro, lo ha compreso, ed ha presentato l'emendamento che il Consiglio superiore può preferire, se crede, un altro nome, però con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lei ha detto con ciò una notevole cosa ed è venuto incontro a noi, perchè lei giovane, uomo di cultura, che deve avere lo spirito proteso verso i più luminosi orizzonti, e non riportarsi all'oscurità delle caverne, ha notato la incongruenza di voler dare al Consiglio Superiore della Magistratura la facoltà di scelta e contemporaneamente di limitare questa scelta alla volontà del Ministro. Onde noi diciamo: sopruso, violazione, da parte del Ministro, della libertà del Consiglio.

Io so che molte volte necessità di parte, necessità di vita politica portano piccole incrinature nel nostro pensiero, ma io dico a lei: la libera scelta deve farla il Consiglio Superiore e non può esserne consentita nessuna altra, imposta dall'alto. Elogio la sua dinamica visuale, ma è sempre una frattura che si compie, deturpando il concetto di autonomia. O bisogna avere il coraggio dell'onorevole De Marsico, appellarsi ad una legislazione che fu, e non sarà mai più, e dire: è inutile la legge oppure operare come i quattro Ministri, prima di De Pietro. Lei invece ha rotto con giovanile ardimento la crosta, l'ha frantumata in parte, si è accorto che il progetto di legge è logoro alla base, e sta cercando di rattopparlo. La legge è viziata nei concetti essenziali. Potremo accettare o meno i piccoli emendamenti, ma le basi fondamentali, le mura maestre dell'edificio che andiamo a costruire, non possono essere intaccate. Mi rivolgo al senatore De Pietro, che parlerà dopo di me. Lei crede veramente che potremo trovare un Ministro che accetti...

DE PIETRO. Se ne troveranno sempre a dozzine di persone che vogliono fare il Ministro.

CERABONA. (Lei è sempre fine nello spirito) ... delle umiliazioni?

Mi rivolgo a lei, giovane ministro Moro, cui arride la vita fisica, ed intellettuale. Continuerebbe a fare il Ministro, se si presentasse il caso che lei propone un nome e il Consiglio glielo boccia, ne propone altri tre, e il Consiglio glieli boccia ancora? Come si può rimanere al posto di Ministro, con bocciature a ripetizione? Sopprimiamo, dunque, gli articoli che degradano la dignità del Ministro! Non umiliamo il Ministro! Il Ministro oltre la sua personalità politica ha la dignità personale. Non potrà vedersi respinto il primo nome indicato e poi ancora gli altri tre, con la nomina di altra persona scelta dal Consiglio Superiore. E l'umiliazione è anche maggiore, allorchè il Ministro deve appellarsi all'Assemblea plenaria, perchè dica se ha ragione lui oppure se hanno ragione i magistrati che hanno data la bocciatura alle designazioni proposte. Io mi dimetterei! (*Interruzione del senatore Franza*). Un Ministro che ha rispetto della sua persona e del suo nome non può sentirsi dire di aver scelto male e non può accettare

che gli si dica di non conoscere i Magistrati che propone. Affermo, senza timore di smentita, che un uomo, della dirittura morale ed intellettuale del nostro giovane Ministro, non potrebbe rimanere con saldezza al suo posto, e se pensassi il contrario offenderei lui e me, che parlo.

Ed ora, onorevole Moro, mi rivolgo a lei come cultore di diritto. Un disegno di legge, così rabberciato, non può andare avanti; le esprimo il mio convincimento, che potrà non condividere; esso è incostituzionale, come dirò in seguito, e mastodontico. Quanta carta, quanti segretari, quante macchine da scrivere, quante automobili, quanti soldi, mentre in Lucania non si può avere un ponte, una strada, non si può ricostruire una casa, e quando le Puglie e la Calabria si trovano nelle condizioni che lei ben conosce! In Francia, i componenti del Consiglio Superiore sono 14. In Francia il Ministro è uno dei componenti del Consiglio, è un votante, non un proponente. Vedete come il popolo della libertà, che speriamo non tramonti mai, ha trovato il modo di conciliare le due opposte esigenze?

Non voglio essere iconoclasta a tutti i costi, e comprendo l'attrito fra la nuova gente che sorge e che difende i destini democratici del Paese e l'antica che resta a guardare con la speranza di infrenare la ruota della storia. Qui in Italia essa dice: diamo al Ministro una parte, sia pure la parte della comparsa. E lei, in questo Consiglio Superiore della Magistratura in cui il disegno di legge lo indica propulsore, col suo emendamento, farà la parte della comparsa, lei sarà un candidato alle bocciature, con diritto d'appello...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche dinanzi al Parlamento lo sono.

CERABONA. Non mi aspettavo questa risposta. Il Parlamento è un'altra cosa. Lei sa che, se io voto la sfiducia, non lo faccio perchè lei mi è antipatico, ma perchè non stimo la sua linea politica. Sarebbe grave se noi facessimo lotte personali, qui dentro. Invece, se nel mio studio i miei praticanti procuratori bocciassero le mie iniziative, non so come potrei, con dignità, rimanere a dirigere.

L'onorevole De Pietro, dotato di senso pratico nel 1954 diceva: « Tutto sta a fare un buon disegno di legge; io vi posso assicurare che darò quanto di meglio potrò darvi, il resto lo farete voi della Camera e del Senato ». Queste cose sono dette dall'uomo che ha redatto questo progetto il quale sente che non è l'ideale dei progetti.

Vi è in tutti gli articoli lo stridore dei ferri vecchi; non si può dare ai magistrati una legge, che essi stessi biasimano, così come è presentata. Occorre emendarla e ridare ad essa lo spirito della Costituzione, la quale vuole la Magistratura « organo autonomo ed indipendente da ogni potere ».

E passiamo al numero dei membri, che è enorme. Ma la Corte costituzionale quanti membri ha? Eppure quanto lavoro fa e dovrà fare! Per il Consiglio superiore della magistratura si prevedono 30 membri. Quando vedremo in Italia un Quintino Sella con la politica della lesina? Troppo spreco! Si è votato il Ministero delle partecipazioni statali, si creeranno altri Ministeri, quello della sanità, del turismo ecc.; e faremo il Consiglio superiore della magistratura di 30 membri.

Ed i 30 membri si dovranno suddividere in diverse sezioni. Onorevole Ministro, le pongo una domanda: è squisitamente costituzionale nominare le sottosezioni ad un organo costituito con speciali e determinate funzioni? Il giudizio di tutte le sezioni sarà univoco, omogeneo, oppure una sezione delibererà in un modo e un'altra in un modo diverso? Vi potranno essere delle discordanze inconciliabili. Occorre un'unica sezione. La Corte costituzionale è unica, non è divisa in frammenti. Il Consiglio non potrà formare un tutto organico se lo farete a mozziconi come un sigaro: tre pezzi di sigaro non fanno un sigaro, saranno sempre mozziconi di sigaro congiunti dalla carta gommata.

Non potete creare le sezioni anche per un'altra ragione. Con l'articolo 31 si dispone che contro le deliberazioni delle singole sezioni, qualora non siano conformi alla proposta del Ministro, questi può appellarsi all'Assemblea plenaria. Cosicchè l'Assemblea sarà giudice di appello, ai giudici che fanno parte dello stesso organismo. Le sezioni possono esservi nella Corte di cassazione, che giudica in diritto,

ma allorchè si crea un Consiglio superiore della magistratura, composto in modo organico, non si può frazionarlo come una lucertola che, rotta in tre, si muove incompostamente per un certo tempo. Non si può fare. E poi, perchè sceglieresteste come membro di una sezione il consigliere tale, anzichè il consigliere talaltro? La Elea degli antichi ateniesi aveva nei corpi giudiziari 6.000 persone di cui giudicavano solo 500 che venivano estratte a sorte per conservare inalterato il concetto dell'unità del giudizio, e funzionava plenariamente, solo rare volte, in sezioni.

Si vogliono suddividere in tre sezioni, trenta membri! dividendoli in tre si fa qualcosa che ella stessa riprova, onorevole Ministro, perchè all'articolo 31 chiede che, se una sezione non ha accolta la sua proposta può interporre appello alle sezioni unite, ossia a tutti coloro che, avrebbero avuto il diritto di giudicare collettivamente. Si fa appello a tutti, perchè tutti sono i giudici eletti per il Consiglio superiore della Magistratura. Il Consiglio della Magistratura di Francia ha 14 membri; credo che la stessa Corte costituzionale ne abbia 16; non so se ciò sia bene, ma le cose stanno così.

Eppure, di lavoro ce ne sarà, dice il relatore; vi saranno da fare e da dire tante cose... Non tante; il lavoro ci sarà, ma si arriverà a svolgerlo con una unica sezione. Farne tre, con tre cancellerie e altrettante segreterie, con chissà quante centinaia di migliaia di lire da spendere — e chi conosce i bilanci? — è un lusso.

Terzo punto: elezione dei membri. Ella, onorevole Ministro ne mette uno in meno di magistrati di Cassazione, ma è troppo poco. Così come è costituito il Consiglio superiore della magistratura è un Consiglio di cassazione. Lei non mi rimprovererà se io le dirò...

MORO, *Ministro di grazia e giutizia.* Quando esprime un'opinione non la rimprovero!

CERABONA. Non so se le dispiacerà quanto le dirò, ma lo dirò sotto voce: il Consigliere di Cassazione ha troppo oro sulla toga; bisognerebbe levarglielo e darne un filetto di più al Consigliere di Appello e al giudice di tribunale. Come vuole che il piccolo giudice aggiunto, il giudice di tribunale o il Consigliere d'Appello resista a questa enorme massa di *cassazionisti*? Lei ha messo infatti tutta la Cassazione: 6 con ufficio direttivo, più altri 6: 12, nientemeno! Ma dodici consiglieri mettono paura, così austeri nelle loro toghe, ai due o tre piccoli giudici di tribunale! Essi scompaiono, onorevole Ministro, perchè vi è il rispetto del cervello, la dedizione intellettuale, vi è quello che si è scritto nella relazione: « i giudici di Cassazione hanno una maturità ed un'austerità per quello che hanno fatto, per quello che hanno detto e diranno ». E questo brano della relazione, portato in quello che è lo spirito del piccolo giudice che fa parte del consesso, ha un rilevante peso.

Potrei fare un paragone: se qualche cosa la dice un tizio che non ha una aureola di superiorità, non si è influenzati; ma se la dice chi gode una stima, per il posto che occupa, si finisce che si infiacchiscono il potere reagente e la volontà di lotta. Ciò deve essere compreso dall'onorevole Moro, perchè è lui che dovrà dare la firma al documento storico che discutiamo. Lo veda, onorevole Ministro, perchè lei ne risponderà al Paese ed a tutti i magistrati d'Italia piccoli e grandi.

La Magistratura, quella che lavora nelle Preture, nei Tribunali, nelle Corti d'appello, dirà che proporzionalmente sono troppi 12 magistrati di Cassazione. Ma lei ha creduto di trovare un correttivo, e la buona volontà è sempre apprezzata. Però — c'è sempre il però — non si può camminare a due gambe quando se ne ha una sola, bisogna portare le grucce per forza. Ed è un articolo con le grucce che verrà fuori accogliendo il suo emendamento. Arriverà a portare cinque invece di sei magistrati di Cassazione, ma anche undici sono pesanti. Allora ecco il pensiero dell'Associazione dei magistrati che è anche mio: proporzione paritetica, quattro magistrati di Cassazione, quattro di Corte d'appello, quattro di Tribunale.

Onorevole Ministro, non creda che io difenda a spada tratta i magistrati per un sentimento affettivo, io difendo gli imputati in genere, ed essi non sono imputati. Sono contrario al numero delle sezioni, sono per 14 com-

ponenti: quattro per tre fa dodici, più i due Capi.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* In tal caso gli scrutini e le promozioni sarebbero fatte da magistrati di esperienza di gran lunga inferiore. Questa è la conseguenza. La Magistratura non accetterà mai questa soluzione, neppure i giovani che saranno domani quelli che debbono essere promossi e che vogliono esser promossi e che non vogliono essere giudicati nè dai loro pari-grado nè dai loro inferiori.

CERABONA. Io, ai magistrati che non accettassero, direi quello che diceva Ferdinando di Borbone quando i suoi magistrati non volevano andare in residenze disagevoli, come Cosenza e Potenza, e cioè: « Cosenza, Potenza, o ... senza ». (*Ilarità*).

Comunque, lei dice che i magistrati anziani non tollerano il giudizio dei giovani.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Non vogliono essere giudicati nelle loro capacità professionali.

CERABONA. Ma forse che gli elettori non giudicano lei come Ministro? E gli elettori non sono tutti professori di università. E poi, se un magistrato, per piccolo che sia, giudica le azioni dei cittadini, giudica la moralità, l'onore, la libertà personale, le condizioni economiche di essi, può ben giudicare gli altri magistrati.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma allora è un giudizio politico e non più tecnico.

CERABONA. Ma perchè? Quante volte il Consigliere d'Appello giudica un Consigliere di Cassazione? La Corte di cassazione è un alto consesso, ma non si arriverà a dire che essa ha fatto il mondo. Il numero paritetico dei membri del Consiglio è voluto proprio dai magistrati, anche da quelli della Cassazione. Nell'ultima adunanza del maggio 1956 vi erano, infatti, tra coloro che votarono la pariteticità anche consiglieri di Cassazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Si è voluto spostare la competenza della 3ª Sezione proprio per evitare che i consiglieri di Appello siano giudicati dai magistrati di Tribunale.

CERABONA. Io ho detto le mie idee e desidero che lei le sappia, e può non accettarle, perchè lei, con il consenso della maggioranza del Senato, potrà fare quel che vuole.

Altra questione: quella della elezione e del voto. Lei, onorevole Moro, ha presentato un emendamento — ma evidentemente non l'ha scritto lei — in cui si dice che il voto deve essere segreto, ma può anche essere dato per lettera.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* C'è la doppia busta.

CERABONA. Non mi parli di buste. Io ho una segretaria alla quale non vieto di aprire le lettere, perchè sa tutti i mezzi per scoprire più o meno quel che c'è dentro, anche senza aprirle. Ci vuol poco per leggere attraverso una busta un *sì*, oppure un cognome.

Come si può dare un voto segreto per lettera? L'onorevole De Pietro dice, nel progetto, che il voto deve essere segreto e vieta il voto per lettera, e qui, tra lei e l'onorevole De Pietro, sono per questo ultimo. Se è segreto non può essere dato per lettera.

Quanto poi al voto diretto o indiretto, è una questione molto più grave. Su questo punto siamo d'accordo con l'onorevole De Marsico anche se egli si richiama troppo alle leggi del 1700, a Montesquieu e a qualche altro. Il voto doppio, il voto di riporto, è riprovevole nel caso.

Quanti sono i magistrati? Spallino dice che sono poco più di 5 mila. Allora cinquemila elettori possono anche andare a votare, anzi quelli che stanno sulle montagne avranno il piacere di raggiungere il capoluogo una volta tanto. Quindi vadano a votare, votino personalmente, perchè personalmente potranno meglio dare il loro giudizio.

Altrimenti si tratterà di voti addomesticati, specie quando sono in gioco nomi dei grossi papaveri e non dei papaverini. Il papavero si impone con l'aspetto ed anche con l'odore. Il magistrato ha una personalità, un intelletto, una coscienza! Voti personalmente! Perchè no? Si dice che, per arrivare al capoluogo, da alcuni

paesi, si frapporranno molte difficoltà, ma vi garantisco che i magistrati arriveranno anche a piedi nudi, che magari attraverseranno fiumi o torrenti, pur di giungere a Roma e compiere il loro dovere. Essi hanno coscienza e capacità per poter votare, non a mezzo di procuratori, ma personalmente, e vorranno scegliere uomini che, singolarmente, conoscono e stimano.

L'ultima e definitiva mia riflessione: l'elezione dei capi delle Corti.

Il senatore De Marsico vuole da lei, onorevole Ministro, che faccia nominare dal Consiglio dei ministri i Presidenti delle Corti di appello, e i Procuratori generali. Io invece sarei del parere di mutarli, almeno, ogni due anni.

I capi delle Corti restano a lungo nelle residenze, i capi delle Corti imperano; altro che Consiglio superiore della magistratura! Essi dovrebbero essere nominati dal Consiglio dei Ministri? (*Interruzione del senatore Franza*).

Secondo il progetto di legge ciò non può appartenere alla competenza del Consiglio superiore. È un errore! Si deve rimediare perchè non si può tollerare che proprio i più alti dirigenti siano scelti dal Ministro. Ciò deve aspettare al Consiglio superiore della magistratura, così come è voluto dall'articolo 105 della Costituzione.

Il senatore De Marsico dice: vi è una preoccupazione nei magistrati per la legge in esame. Una preoccupazione per il Consiglio superiore della magistratura. E perchè? Che cosa potrebbe fare di male il Consiglio superiore della magistratura? Perchè nelle nomine dovrebbe valere più il pensiero del Ministro che quello del Consiglio superiore della magistratura? Il senatore De Marsico non vorrebbe per le suddette nomine il Consiglio della magistratura ma il Ministro.

FRANZA. Non ha detto questo!

CERABONA. Ha detto che questa è una legge, che può aspettare, ha detto che dobbiamo andare avanti come siamo andati fin'ora, che il Presidente della Corte di appello di Napoli, di Potenza o di altra città dovrebbe essere nominato dal Consiglio dei Ministri.

A me sembra ben più giusto che sia il Consiglio superiore della magistratura a nominare il capo di una Corte di Appello conoscendo gli uomini attraverso le pubblicazioni, quello che hanno fatto, quello che si dice di loro nell'ambiente giudiziario, ecc. Dal punto di vista tecnico evidentemente è più conoscitore del magistrato il Consiglio superiore che il Ministro, il quale riceve notizie dagli informatori o da una quantità di voci dirette e indirette che portano in alto Tizio o Sempronio, spesso ingiustamente. È perciò più giusto che la nomina dei capi venga da chi ha più diretta conoscenza degli uomini e delle cose; che potrà anche errare, perchè l'errore è umano, ma che certamente nella scelta indirizza la prua verso lidi conosciuti e sicuri, e chiama ai posti di responsabilità uomini che possono essere ignorati anche dal Ministro stesso, perchè non seppero e non vollero farsi innanzi con una infinità di autorevoli commendatizie.

Sono queste le ragioni che mi impongono di dire: estromettete il Ministro dal lavoro del Consiglio superiore; sia tolta qualsiasi sua ingerenza. Il progetto impernia tutto il movimento sulla azione del Ministro. Ma scherzate? È tutto, la proposta fatta dal Ministro! Dovrà invece il Consiglio superiore nominare i magistrati e successivamente il Ministro dirà: la nomina è stata fatta da un Consiglio tecnico e colto, da uomini onesti, da magistrati intemerati, espressione della volontà della Magistratura: ecco la mia adesione. Ma non è giusto l'inverso. L'inverso è un'offesa alla giustizia e alla indipendenza dei magistrati. Queste non sono parole grosse. Io ritengo che la giustizia vive con la libertà, sale sul desco, sangue nel cuore, aria dell'anima, come dice il Pascoli.

Come si fa, a dire che è libertà quella che voi volete dare ai magistrati con un addomesticato Consiglio superiore? Voi volete fare il Consiglio superiore a mezzadria, a chi più tira, a chi più piglia, a chi più dà; volete fare una legge agraria, non una legge per la indipendenza della Magistratura, che è di quelle leggi che passano alla storia e portano il nostro Paese ancora più avanti nella via del progresso, perchè la giustizia è libertà, e, dove la giustizia cede, la libertà muore. Viva la libertà! (*Applausi dalla sinistra*).

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore Bertone:

« Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1742).

Questo disegno di legge rappresenta la conclusione — per ciò che riguarda le modifiche di carattere legislativo da apportare alle norme vigenti in materia d'esame dei bilanci — dei lavori compiuti dall'apposita Commissione parlamentare di studio. Esso sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

È iscritto a parlare il senatore Lussu. Poichè non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi nascondo che prendo la parola travagliato da un certo senso di disagio ben comprensibile, se si riflette al fatto che il disegno di legge, sul quale si è accesa la discussione, reca, ancora per poco, la mia firma. È facile anche comprendere che questo disagio non è rappresentato da una certa difficoltà nell'espressione del mio pensiero, ma deriva da una situazione imbarazzante, in quanto che io non sono più qui per sostenere un disegno di legge con la responsabilità del presentatore, ma per manifestare le ragioni che lo hanno ispirato. Questo non mi impedirà, però, di dire al Senato quello che ho ancora da dire. Spero che il Senato mi compatirà, se sentirà un certo sforzo nella mia esposizione, precisamente perchè ho con tanta lealtà espresso il senso di disagio dal quale sono travagliato nell'imprendere a parlare, ancorchè il disegno di legge, che reca la mia firma sia stato tempestato da una raffica di emendamenti che raggiungono il numero di 45, rimanendo appena di una sola unità al disotto del numero degli articoli dell'originale disegno di legge.

Il senatore Terracini aveva però espresso un suo giudizio, il quale consisteva nell'affermare che gli emendamenti proposti dall'attuale Guardasigilli non avrebbero modificato in nulla la fisionomia caratteristica del disegno di legge che reca la mia firma, perocchè si sarebbero limitati semplicemente a delle modificazioni molte volte di carattere formale e che, quelle poche volte in cui assumono un carattere sostanziale, non fanno che apportare delle modificazioni molto limitate a tale segno che non solo non ne riusciva travisato il disegno di legge ma che i difetti sarebbero stati corretti in modo così tenue da apparire del tutto insensibile.

Mi consenta il Senato di dichiarare che, pur apprezzando il giudizio del senatore Terracini, io dissento dalla sua opinione, e ritengo che gli emendamenti presentati dal Ministro, migliorando presumibilmente il disegno di legge, ne abbiano, però, travisato in alcuni punti le intenzioni e i caratteri fisionomici. Con uguale realtà debbo dire che non mi commuove alcuna tenerezza paterna verso il disegno di legge che reca la mia firma; e all'onorevole Leone, che si è allontanato dall'Aula, il quale non so per quale ragione, ha voluto attribuirmi le qualità di Giove, io dichiaro molto esplicitamente che sarei più contento se potessi esercitare le facoltà di Saturno (*ilarità*) e non credo che sia necessario spiegargli il significato mitologico dell'espressione.

PICCHIOTTI. L'ha detto all'onorevole Ministro, non a lei.

DE PIETRO. Benissimo. Io avevo sentito la parola Giove rivolta a me, tanto è vero che il Presidente del Senato mi rivolse un gesto di rassegnazione invitandomi ad acquietarmi. (*Iarità*). Comunque, lo abbia detto a me, lo abbia detto al Ministro, ciò non esclude che probabilmente Saturno eserciterebbe una funzione più salutare.

Come che sia, non ho nessuna tenerezza non perchè ritenga il disegno di legge convinto reo del crimine di lesa maestà costituzionale, ma perchè sono convinto io che le ragioni dei consensi, se ve ne sono, e le ragioni dei dissensi (e se ne sono manifestate fin troppe) non muteranno, e qualunque sia la soluzione, rimarranno fondamentali. Ed è assolutamente impossibile, o perlomeno oltremodo difficile, che siano eliminate.

Hisce positis, come dicevano i nostri maestri di latino, ridurrò il mio intervento a pochissime osservazioni, le quali saranno espresse nell'intento di giustificare i criteri che hanno ispirato la formulazione che io ho dato al disegno di legge, ma soprattutto saranno delle proposizioni aperte alla massima sincerità.

L'onorevole Terracini mi fece l'onore di rilevare che le prime due paginette (egli le qualificò in questo modo) della mia relazione, non erano altro che una dichiarazione esplicita dei princìpi ai quali io mi ispiravo, e aggiunse che sarebbe forse stato, dal punto di vista dell'abilità più intelligente sottacerle, o perlomeno mascherarle. Può darsi, ma non sarebbe stato nel mio stile, perchè io quando ho da dire una cosa la dico come la sento e come la penso rispettoso sempre, timoroso mai, del giudizio altrui. Vorrei però permettermi di osservare all'amico, se mi consente, senatore Terracini, che il suo rilievo rimane molto al di sotto del suo acume perchè egli deve comprendere perfettamente che se io mi fossi sforzato di mascherare la mia ispirazione, il velo sarebbe stato così tenue da essere immediatamente scoperto ed allora non solo non avrei fatto la figura di persona abile, ma avrei fatto la figura di persona meschinissima, perchè si sarebbe compreso ugualmente a che cosa mirava la formulazione del mio progetto di legge.

Preferisco la definizione del senatore Agostino, non perchè essa contenga in se stessa un elogio, ma perchè essa risponde più esattamente alla realtà. Egli disse che io avevo accompagnato il disegno di legge con una relazione coraggiosa e vi è sempre un certo coraggio nel manifestare il proprio pensiero ed i propri propositi senza veli e senza infingimenti.

A questo punto si è inserito il senatore Leone che mi ha dedicato un elogio dal punto di vista dello stile della presentazione e della dialettica che ritengo perfino sperticato nel senso del mio merito, ma ha finito col dichiarare che non avevo fatto altro che affaticarmi ad una costruzione di carattere funereo, ad erigere un mausoleo sotto il quale seppellire la Costituzione e mi ha così attribuito la funzione di impresario di pompe funebri, il che non ho mai avuto intenzione di diventare e semmai gliene pungesse vaghezza gli auguro di tutto cuore che egli non abbia mai bisogno dei miei servizi. (*Ilarità*).

E allora sbrighiamoci di alcune questioni preliminari che rappresentano dei punti molto delicati, e sarei per dire scottanti, della questione che è sottoposta all'esame del Senato.

Mi riferisco alle asserzioni del senatore De Marsico il quale sosteneva che, in sostanza, la questione della urgenza con la quale si è spinto sempre il Governo a presentare il progetto di legge per l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura non rappresentasse effettivamente una esigenza razionale, ma niente altro che l'ansia di modificazione di uno stato che per se stesso non avrebbe mai dato luogo, secondo il suo criterio, ad inconvenienti di sorta, o perlomeno irrilevanti.

A questo proposito devo dirvi con estrema sincerità che se l'urgenza della presentazione del disegno di legge per l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura dovesse riferirsi all'istanza pressante della Magistratura medesima di ottenerlo, non sarei niente affatto convinto che fosse razionale una affermazione di codesto genere. Sono, anzi, pronto a dichiarare il mio pensiero che avrebbe potuto anche rimanere recondito, ma non è più possibile che io lo sottaccia poichè l'ho già dichiarato esplicitamente in Commissione.

Se noi potessimo sottoporre la questione del disegno di legge per la istituzione del Consiglio superiore della magistratura secondo le norme costituzionali ad un *referendum* indetto nella Magistratura tutta, naturalmente segreto, io non sarei niente affatto sicuro che la maggioranza della Magistratura lo approverebbe, ma vi sarebbero molte perplessità e probabilmente si arriverebbe ad una conclusione contraria.

Nella sua qualità di gran galantuomo il senatore Pannullo, portavoce della Magistratura

in seno alla Commissione, non potè negare che questa mia previsione si potesse considerare anche fondata.

Signori, lasciatemi che ve lo dica: io per la mia professione ho un contatto continuo quotidiano con i magistrati. Non so fino a qual punto si possa veramente affermare che, inteso l'ordine giudiziario nella complessità dei suoi componenti, vi sia una maggioranza la quale effettivamente attenda con ansia l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura per raggiungere intenti e realizzazioni che al Consiglio superiore si vogliono attribuire. Comunque, questo non ha importanza alcuna, perchè noi abbiamo il dovere costituzionale di realizzare il Consiglio superiore della magistratura, piaccia o non piaccia; si tratta di sapere se saremo in grado di realizzarlo come può meglio piacere o come piuttosto possa dispiacere, e questa è cosa che vedremo a suo tempo, quando ci accingeremo all'esame del disegno di legge. Per ora non dobbiamo che attenerci ai princìpi e ad una esposizione sincera delle ispirazioni di questo o di qualsiasi altro progetto.

Siccome però dall'opposizione tale questione dell'urgenza si presentava in modo tale da potere, non dirò urtare la suscettibilità di coloro i quali ne avevano la responsabilità, ma di eccitarne il senso di responsabilità, perchè sembrava che nel concetto dell'opposizione la resistenza, od oscitanza che fosse, dipendesse dal timore del Consiglio superiore della magistratura e dall'interesse di mantenere le cose nello stato in cui adesso si trovano, io, ringraziando l'onorevole Cerabona — che in questo momento è per andarsene o per salire la scala della Presidenza — del riconoscimento che egli ha fatto, vi dichiaro esplicitamente che per primo sentii la necessità di ritardare le istanze che venivano da tutte le parti proposte. E, nella discussione del bilancio della Giustizia del marzo 1954, io mi impegnai formalmente a presentare il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura. Avvertii però i signori senatori che non si poteva assolutamente prescindere da un'altra preoccupazione: vale a dire dal fatto che ancora non si era provveduto al regolamento dell'ordinamento giudiziario. E fu proprio il senatore Cerabona che mi disse: « Voi non presenterete il provvedimento sul Consiglio superiore della magistratura ». Gli risposi: « Lo presenterò ». E ho l'onore di ricordarvi che, mentre questa mia dichiarazione da Ministro ebbe luogo alla fine del marzo 1954, il 2 maggio io trasmisi il disegno di legge al Tesoro, dove ebbe una sosta lunghissima. Quando finalmente fu restituito dal Tesoro ed ebbe il suo *iter*, venuto in Commissione, l'onorevole Spallino fu incaricato della relazione: quel lavoro pregevole che tutti conoscete e del quale io non intendo dirvi una parola, perchè non potrei che aggiungere ai tanti elogi che voi gli avete tributato un altro elogio, che non accrescerebbe il merito riconosciutogli dalla vostra autorità.

Ora: perchè e in che modo l'Esecutivo — diciamo questa parola tanto per intenderci — avesse tanto timore dell'istituzione del Consiglio superiore della magistratura e da quali fatti fosse giustificato cotesto sospetto, nessuno ancora ha detto; oppure sono stati presentati dei fatti di così scarso rilievo che non offrivano altra materia se non quella opinabile e probabilmente anche incontrollabile.

Comprendete, signori, che il nostro ufficio non è quello di suscitare dissensi sulle interpretazioni legislative, ma consiste nel cercare insieme la via migliore per attuare insieme un precetto costituzionale, che ci impone di presentare il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura, di mandarlo a termine e di creare il Consiglio.

Detto questo, consentite che io giustifichi rapidamente, con le dichiarazioni che intendo farvi nel merito, la formulazione del disegno di legge che reca ancora, per poco, la mia firma. Innanzi tutto è stata sollevata, e continua ad essere trattata, la questione relativa alla composizione del Consiglio per quanto si riferisce alla proporzione numerica. Ma, signori, consentitemi che io vi domandi: la parola proporzione in che senso voi la intendete? Se la intendete in senso matematico, noi non ci potremo arrivare più, perchè è facile concludere che se dovessimo applicare la proporzione in questo senso le Magistrature superiori non potrebbero entrarvi che per una frazione di unità. Allora, è chiaro che deve avere un'intenzione concettuale ben diversa il rilievo sul-

la scarsa rappresentanza di talune categorie della Magistratura nel Consiglio superiore.

Io, signori, non intendo assolutamente servirmi degli argomenti che fino a questo momento sono stati adottati e accettati per dimostrare che la composizione del Consiglio superiore, come era stata predisposta per quanto si riferisce alla rappresentanza delle categorie dei magistrati, debba essere vista sotto un profilo diverso. Non si può ammettere — si dice — che talune categorie esprimano il giudizio su altre superiori: e l'esperienza e tutto il resto importa la necessità di essere cauti nell'attribuire largo numero alla rappresentanza di talune altre. Io abbandono tutti questi giudizi al vostro criterio e alla vostra deliberazione.

Ho da dire una sola cosa: che i Tribunali sono più di cento, le Corti d'appello, se non erro, sono 26 e la Cassazione è una. Ma insomma, signori, quando voi insorgete contro la rappresentanza, che vi sembra eccessiva, della Cassazione, dite una cosa che da un vostro punto di vista può essere anche razionale e giustificata, ma che dal punto di vista pratico non ha nessuna importanza. Perchè, in ultima analisi, che cosa è la Cassazione? La Cassazione è l'ultima espressione del servizio giudiziario. Quando si è arrivati in Cassazione si è toccato il culmine della carriera e non senza un motivo la Corte di cassazione è chiamata la « Suprema Corte ». E voi comprendete che se il Consiglio della magistratura deve meritare l'attribuito di « superiore » non è possibile attenersi alla proporzione numerica, ma bisogna anche considerare che l'Istituto della Cassazione — chiamiamolo Istituto tanto per intenderci — non può rappresentare una maggioranza; ma poichè rappresenta, a sua volta, l'espressione massima della Magistratura, deve avere un numero di posti che corrisponda all'altezza e alla responsabilità della sua funzione.

Non si tratta soltanto del criterio che nega al magistrato di Tribunale il giudizio di merito del magistrato d'Appello, o al magistrato di Appello del magistrato di Cassazione. Sarebbe ancora un argomento fino ad un certo punto valido, anche se non decisivo. Ma si tratta di sapere se, dovendo costituire il Consiglio superiore della magistratura, si debba o non tener considerazione della responsabilità che incombe all'Ordine giudiziario nei suoi gradi. Ben si distingueranno i magistrati per funzioni, ma voi comprendete benissimo che la funzione importa una distinzione ancora più sostanziale e ancora più gravida di responsabilità di quella che può importare la distinzione per gradi. Quindi mi sembra che da questo punto di vista non sia il caso di insistere eccessivamente, anche perchè gli emendamenti che sono stati proposti dall'attuale Guardasigilli, in ultima analisi, pur cercando di soddisfare talune esigenze, non hanno potuto fare altro, come rilevava l'onorevole Terracini, che togliere pochissimo o aggiungere pochissimo, lasciando, presso a poco, invariata la posizione, che praticamente non si può modificare.

Credete pure, signori, che se si modificasse a tal segno da pervenire alla soluzione paritetica sostenuta dall'onorevole Cerabona, il Consiglio superiore della magistratura non sarebbe più tale. È necessario che sia quello che la Costituzione vuole, ma è necessario soprattutto che sia quello che la stessa Magistratura deve desiderare per il suo decoro e per l'altezza della sua funzione.

Ma chi saranno gli elettori? Onorevoli colleghi, nel disegno di legge che reca la mia firma, sono nettamente e chiaramente spiegate le ragioni per le quali non si ritenne di poter attribuire l'elettorato attivo nè agli uditori, nè agli aggiunti giudiziari. È perfettamente inutile aggiungere che se le ragioni per le quali si ritenne di escluderli dall'elettorato attivo sono valide, non occorre spiegarne altre per quanto si riferisce all'elettorato passivo. Comunque consentitemi di leggere le spiegazioni addotte nella relazione e vi domando scusa se riporto quella prosa a mia firma, perchè fino a questo momento, pur avendo ascoltato tanti interessanti discorsi, ho appreso i criteri da ciascuno esposti, ma non ho ascoltato quel che avrei desiderato: cioè la confutazione dei miei. Confutazione che deve svolgersi su due piani, quello della realtà e quello della razionalità: « Pertanto sono esclusi dall'elettorato passivo gli uditori e gli aggiunti giudiziari. Essi sono esclusi anche dall'elettorato attivo (articolo 3, comma quinto e ar-

ticolo 5, comma primo). Ciò si spiega agevolmente. L'uditore svolge in Magistratura un periodo di tirocinio al termine del quale deve sottoporsi ad un esame pratico dal cui esito favorevole dipende la conferma nella posizione di magistrato, con la qualifica di aggiunto giudiziario: deve quindi ritenersi un magistrato in prova. L'aggiunto giudiziario poi, anche se non può essere considerato in posizione uguale a quella dell'uditore, neppure è assimilabile ai magistrati di Tribunale pur potendone esercitare le funzioni (vedi articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392); egli è in una posizione speciale, che può qualificarsi intermedia tra quella di uditore e quella di magistrato di Tribunale. L'aggiunto giudiziario invero, per accedere alla categoria dei magistrati di Tribunale, deve ottenere un giudizio favorevole di promovibilità, senza del quale è dispensato dal servizio. Tale sua posizione ne giustifica la esclusione sia dall'elettorato passivo, sia da quello attivo ».

Ora io vi domando in modo perentorio: quel che è riferito nella relazione, come stato giuridico attuale è esatto o no? Se è esatto voi, non potendo confutare l'esattezza, avete il diritto di apportare altri argomenti per confutare la razionalità della disposizione che li esclude dall'elettorato attivo. (*Interruzione dei senatori Picchiotti e Agostino. Commenti dal centro*).

TERRACINI. Sono sentenze di prova? Il condannato al carcere da uno di questi giudici sta al carcere per prova?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non facciamo dialoghi.

DE PIETRO. Le argomentazioni fino a questo momento addotte in replica alla mia osservazione non sono valide. Qui non si tratta affatto di invalidare la funzione che esercitano rispetto ai cittadini sottoposti al giudizio della Magistratura, qui si tratta di sapere se attesi i concetti che debbono determinare la soluzione giuridica del problema relativo al Consiglio superiore della magistratura, possano considerarsi elettori e possa essere loro attribuito il diritto elettorale, persone che possono anche, sia pure in linea di ipotesi — ma non è una eventualità esclusa — cessare di appartenere all'Ordine giudiziario, sia da uditori, sia da aggiunti, il che imporrebbe... (*Interruzioni dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Quando votano sono sempre magistrati.

FRANZA. Non sono magistrati, sono uditori ed aggiunti giudiziari. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questo momento ha la parola il senatore De Pietro; lo lascino parlare e serbino i loro dialoghi per altro momento.

DE PIETRO. Ancora una volta insisto nella esposizione del mio concetto. Intendiamoci bene, io non nego affatto che il vostro possa essere più ragionato del mio, io spiego le ragioni del mio ragionamento: potete accettarlo o respingerlo, ma dal punto di vista della realtà non tentate di negare che la posizione degli uditori e degli aggiunti giudiziari risponde esattamente ai concetti espressi nella mia relazione.

Ora si tratta di decidere se nonostante ciò si debba considerare l'uditore giudiziario e l'aggiunto giudiziario ammissibili alla facoltà di elezione nonostante che possano per una ragione qualsiasi cessare di appartenere all'Ordine della Magistratura, dopo avere votato per la formazione del Consiglio superiore, o se non li si debba ammettere. Lo deciderà il Senato, è anche questa materia opinabile. Si tratta di sapere, lo dico per la terza ed ultima volta, se si possa confutare un ragionamento che si fonda sulla realtà. Portate altri criteri, adducete altri motivi, saranno valutati, ma non permettetevi di tentare quel che voi sapete di non poter tentare, vale a dire di modificare allo stato la figura dell'uditore e dell'aggiunto giudiziario.

E per quanto si riferisce al sistema, io vi dico che è nel mio concetto, sbagliato non che fosse, indovinato che non sia, il metodo della elezione è derivazione di quei criteri che sono stati fermati nella relazione per quanto si riferisce alla elezione di coloro i quali debbono a loro volta eleggere il Consiglio superiore.

Io francamente non ho compreso od ho compreso male le dichiarazioni del senatore De Marsico, il quale credette di squalificare il metodo da noi prescelto con delle considerazioni di carattere piuttosto generico; poichè esse si fermavano unicamente nel ripudiare l'agone elettorale come indecoroso nell'Ordine giudiziario.

Ora io non so fino a quale punto la eliminazione del criterio dell'elettorato di secondo grado, indiretto, chiamatelo come vi piace, tolga la possibilità della lotta elettorale, che il senatore De Marsico deprecava, nell'Ordine giudiziario. In fondo non so se le passioni non si accenderebbero anche più forti quante volte si eliminasse il sistema delle elezioni di secondo grado e si domandasse ai magistrati di eleggere direttamente i componenti del Consiglio superiore.

Le cose non muterebbero affatto, ma anche questo è opinabile. Allorchè passeremo all'esame degli articoli, valuteremo l'una e l'altra delle due ipotesi: discuteremo della convenienza dell'uno o dell'altro sistema, e ne discuteremo meglio: poichè in questo momento ci occupiamo dei princìpi generali che sono serviti di impostazione ai due disegni di legge che sono sottoposti al vostro esame: uno che reca la mia firma e l'altro che scaturisce dagli emendamenti presentati dall'attuale Guardasigilli.

E se anche l'attuale Guardasigilli accetta il metodo da me proposto, è chiaro che vi è una intesa preliminare sulla convenienza di questo metodo, come formulazione generale di un criterio, ancorchè da voi osteggiato. E questo significa già qualcosa: poichè, pur non essendosi il Guardasigilli dispensato dall'esaminare la possibilità di modificare, di migliorare, di emendare il disegno di legge, non ha tuttavia creduto di respingere questo principio. Ciò significa, probabilmente, anche nel suo criterio, che dovesse tenersi fermo quel metodo come presupposto di una elezione che dal punto di vista del decoro e dell'altezza della funzione della Magistratura, a nostro avviso risponde molto meglio dell'elezione diretta, propugnata ieri dall'onorevole De Marsico.

L'ordinamento in sezioni è stato anch'esso causa di grave dissenso. Siamo pratici. Se non si dovesse accettare questo principio, si dovrebbe sin da questo momento proporre un grave problema o quesito forse insolubile: sarà mai in condizioni di funzionare il Consiglio superiore della magistratura? Che cosa altro può significare l'ordinamento in sezioni, se non il criterio moderno della ripartizione del lavoro? Ripartizione, non specificazione, la quale si deve intendere unicamente per quanto si riferisce alle funzioni attribuite e non già al criterio generale dell'ordinamento giudiziario. Il concetto moderno vuole che il lavoro sia ripartito in modo tale che possa essere quanto più possibile spedito.

La ragione per la quale il Consiglio superiore della magistratura si divide in sezioni è di ordine pratico e non può assolutamente sfuggire agli onorevoli senatori. Immaginate possibile che, con tutto il lavoro che ci sarà, si facciano assemblee plenarie continue con la presidenza del Capo dello Stato? Se non si dovesse opinare in questo senso, bisognerebbe convenire che, data la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura in sezione unica, il Capo dello Stato dovrebbe sempre essere presente in tutte il deliberazioni.

TERRACINI. C'è il Vice-presidente.

DE PIETRO. Verremo anche all'esame della questione relativa al Vice-presidente. Ma mi lasci prima terminare il mio concetto, il quale in questo momento si riferisce unicamente alla necessità di lavoro per sezioni. È perfettamente inutile che io mi fermi a dimostrare se sia stata o no intelligente ed oculata l'attribuzione del lavoro ad una o ad un'altra sezione, perchè anche questo sarà materia di discussione allorquando passeremo all'esame degli articoli.

PICCHIOTTI. Due sezioni non fanno nulla. Fa tutto la terza.

DE PIETRO. Questa proposizione mi sconcerta, perchè non so come si possa pensare che due sezioni di un Consiglio superiore della Magistratura siano state create per non far nulla. Non credo che vi possa essere un istituto come il Consiglio superiore della Magistratura nel quale vi siano sezioni istituite per non far nulla. Evidentemente il senatore Picchiotti pensa che le attribuzioni di queste sezioni sa-

ranno tanto scarse o tanto poco richieste che ciò equivalga a non far nulla. Però, fino a quando non vi sarà la prova del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, nè il senatore Picchiotti nè altri, per quanto autorevole, può essere autorizzato ad affermare una cosa simile.

Ma dice l'onorevole Terracini: c'è il Vice-presidente. Non ha sentito l'onorevole Terracini quante cose sono state mai dette contro l'istituzione del Vice-presidente?

TERRACINI. Comunque ci deve essere, perchè la Costituzione lo prevede.

DE PIETRO. È precisamente quello che intendevo dire io. Si è tanto discusso e si è anche detto che l'istituzione del Vice-presidente, che la Costituzione designa tra i membri eletti dal Parlamento, può essere sottoposta a critica da un certo punto di vista. Io non m'attardo in critiche, perchè come ricorderete io sono, come voi, contrario alle proposizioni le quali contestano questo criterio; vale a dire che un membro eletto dal Parlamento debba essere il Vice-presidente del Consiglio superiore della Magistratura e il Presidente di una sezione.

Ora, il dilemma è semplice: se il Consiglio superiore della Magistratura non dovesse essere diviso in sezioni, allora è chiaro che la funzione di questo Vice-presidente sarebbe assai scarsa, se non addirittura nulla, e dovrebbe dipendere soltanto dalla volontà o dalla designazione del Capo dello Stato il quale, impedito dovrebbe — per la Costituzione — lasciar l'incarico al Vice-presidente. Ma se il Vice-presidente deve avere una funzione la quale incida nella vita del Consiglio superiore della Magistratura, io non credo che possa criticarsi la disposizione la quale attribuisce al membro eletto dal Parlamento la presidenza della prima sezione. La quale presidenza della prima sezione si tramuterà in presidenza del Consiglio in assemblea plenaria soltanto in caso di impedimento del Capo dello Stato. Questi sono i motivi razionali, opinabili (se non incontrovertibili) dell'esposizione che abbiamo fatto nella relazione per dimostrare, secondo il nostro avviso, la necessità di ripartire il Consiglio in sezioni.

L'onorevole De Marsico è assente. Non è che me ne dolga a tal segno da rinunziare a dire quello che penso. Naturalmente si desidererebbe la presenza di un così autorevole giurista, dal quale sono partite affermazioni di carattere giuridico che devono essere prese in considerazione, poichè vengono da tanta scuola. L'onorevole De Marsico si trattenne molto sulla questione relativa alla formulazione dell'articolo 35 (vero senatore Franza?). Ebbene, dico subito, con l'antica amicizia che ho per il senatore De Marsico, consolidata da mezzo secolo di rapporti professionali, che se egli col discorso di ieri sera ha creduto di dare ancora una volta prova della sua mirabile eloquenza, per me non ve ne era bisogno, perchè la conosco a fondo. Ma se veramente il senatore De Marsico ha creduto di sollevare una questione sotto un aspetto giuridico stretto e rigoroso, io francamente dichiaro di non averla, per mio conto, compresa (e probabilmente questo è dipeso proprio dalla mia pochezza e non già dalla facoltà di espressione di lui) ma sottopongo all'onorevole Guardasigilli, il quale è direttamente interessato alla questione, il problema proposto dall'onorevole De Marsico.

Vogliamo rileggere un momento insieme, signori, l'articolo 35, per rilevare quelle che sarebbero apparse al senatore De Marsico le incongruenze, e che invece a me appariscono come dei concetti fondamentali, per quanto si riferisce alla giuridicità dei provvedimenti? « Tutti i provvedimenti di cui alle attribuzioni stabilite dal precedente articolo 28, riguardanti i magistrati, sono adottate in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, ovvero nei casi stabiliti dalla legge, ecc. ecc. ».

Qui si tratta una questione di forma che, a mio avviso, è assolutamente insuperabile. Io non so che cosa può opporre l'onorevole De Marsico, per screditare la possibilità di questo metodo, poichè non è altro che un metodo. Signori, il Consiglio superiore delibera, ma il Consiglio superiore non è un organo che possa passare all'esecuzione delle sue deliberazioni.

FRANZA. Ecco perchè: è un organo costituzionale, per cui non vi sarebbe necessità di un Ministro — tramite per la validità dei

provvedimenti — per non fare assumere al Ministro stesso la responsabilità politica del provvedimento. Questo, il concetto del senatore De Marsico.

DE PIETRO. Parleremo anche di questo, senatore Franza. Attenda un momento. La ringrazio in ogni modo della sua spiegazione, strettamente conforme alla mia intuizione del concetto del senatore De Marsico: ma, in fondo, egli finiva col criticare l'articolo 35 perchè ritiene che crea una responsabilità del Ministro, ancorchè questi sia estraneo all'atto compiuto. Ma tutto questo si riallaccia alla sua considerazione della figura *abnorme* dell'organo costituzionale del Consiglio superiore della magistratura. E allora voi comprendete, onorevoli colleghi, anche dell'opposizione, che non è assolutamente possibile attenersi a princìpi di questo genere e ragionare su questi, perchè ciò significherebbe quel che per i matematici è ragionare sulla quarta dimensione. Ed è un po' difficile che noi, non matematici, discutiamo di un istituto di carattere costituzionale, ma discutiamo altresì di una responsabilità normale, nel riflesso dell'anormalità dell'istituto medesimo.

Infatti o siamo chiamati ad applicare la Costituzione, e lo faremo nelle forme consentite, o altrimenti, secondo la tesi del senatore De Marsico, dovremmo arrivare alla revisione costituzionale. Razionale o no, fin quando non saremo arrivati alla revisione costituzionale, una formula sia pure di carattere amministrativo che rasenti il potere esecutivo non può essere eliminata. In qualsiasi altra forma non potete ammettere che il Consiglio superiore della Magistratura emetta per conto suo e dia esecutorietà alle sue deliberazioni, perchè esso queste funzioni non le può esercitare: nè si può ammettere che vi sia corrispondenza diretta tra Consiglio superiore della Magistratura e Capo dello Stato, poichè questi è il Presidente del Consiglio superiore della Magistratura.

Che cosa è, in questo caso, la figura del Ministro? È l'organo di trasmissione. La parola proposta può darsi che sia impropria e potrebbe anche essere sostituita dalla parola « presentazione », ma, dato l'ordinamento del nostro Stato ritengo che non possa farsi che in questo modo, vale a dire che vi sia un Ministro di grazia e giustizia che presenti al Capo dello Stato il decreto relativo alla deliberazione del Consiglio.

TERRACINI. La questione è stata dibattuta in ordine alla nomina dei giudici costituzionali da parte del Presidente della Repubblica. Si è detto che nei casi previsti dalla Costituzione l'azione del Presidente della Repubblica non ha bisogno di essere protetta o garantita da una responsabilità ministeriale.

DE PIETRO. Probabilmente nella fretta dell'eloquio non sono riuscito a spiegare il mio concetto. Non siamo ancora nel caso della responsabilità ministeriale. Qui si tratta di una questione di metodo e ho detto che dato l'ordinamento giuridico del nostro Stato non si potrebbe provvedere diversamente.

Può darsi che il riferimento da lei fatto alla tesi sostenuta in materia di Corte costituzionale possa per analogia essere applicato. Però, senatore Terracini, se mi farà l'onore di ascoltarmi fino alla fine le dimostrerò che vi possono essere anche in questo dei pericoli perchè dovrò sostenere la assoluta necessità della presenza del Ministro per l'assunzione di responsabilità di carattere politico.

Veniamo ora alla parte più difficile, cioè alla discussione che si è accesa sugli articoli dal 28 al 40 per quanto si riferisce alle attribuzioni del Ministro e alle facoltà del Consiglio.

Ebbene, io continuo a sostenere, a difendere la posizione del Ministro perchè ritengo che sia necessario, indispensabile mantenerla. Non perchè possa la presenza del Ministro, in tutto questo complesso di provvedimenti che deve scaturire dal Consiglio superiore della Magistratura, esercitare un'influenza qualsiasi, ma perchè serve per stabilire la coesione tra i diversi poteri dello Stato.

Ora, nell'articolo 27 e nell'articolo 40 si delineano le facoltà del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministro. Signori, rileggeteli a vostro tempo, poichè io non intendo farvene perdere dell'altro: mi sembra che, dal punto di vista dell'ermeneutica di un disegno di legge, non si potesse escogitare un metodo

migliore. In sostanza, che cosa fa il Ministro? Il Ministro eccita, per così dire, la deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura mediante una proposta. E per l'articolo 2 la discussione potrebbe anche essere meno accesa; è sull'articolo 40 che si fondano più seriamente le eccezioni.

Ora, signori, quale è il concetto che ispirava il Guardasigilli allorchè presentò il disegno di legge del 9 novembre 1954? La partecipazione, per così dire, del Ministro guardasigilli — inteso pure, se vi piace, come potere esecutivo — alla funzione di un altro dei poteri dello Stato, che è il potere giudiziario. Ma, dopo tutto, a deliberare sarà sempre il Consiglio superiore della Magistratura.

CERABONA. Su proposta del Ministro! Ma questo non lo vuole la Costituzione.

DE PIETRO. Questo è il mio concetto, onorevole Cerabona; lei ne può avere uno diverso. Su proposta del Ministro: perfettamente. Ora, quello che vi dispiace, quello che voi respingete è precisamente il contrario del criterio che ha ispirato il mio disegno di legge. Io ritengo, e l'ho detto sinceramente — è vero, onorevole Terracini? — anche nella relazione, che non si possa fare a meno di sostenere la posizione del Guardasigilli il quale, come vedremo tra due minuti, e avremo finito, rappresenta poi, per così dire, il fulcro politico, se voi intendete che vi sia ancora la possibilità di un controllo politico in quello che avviene negli altri poteri dello Stato. Insomma, dopo tutto il Ministro con la sua proposta non indica che nomi di magistrati; e quando, nell'articolo 40, si prevedeva che la proposta nominativa singola potesse essere respinta dal Consiglio superiore, si ricorreva all'unica soluzione a mio avviso possibile: vale a dire, di investire la autorità del Consiglio dei ministri per la designazione di tre nomi entro i quali il Consiglio superiore della magistratura avrebbe scelto. (*Interruzione del senatore Agostino*).

L'emendamento apportato dal Guardasigilli attuale, e che indubbiamente rappresenta, come diceva l'onorevole Cerabona, un espediente geniale ma non certo soddisfacente per i suoi criteri, consisterebbe in questo: il Consiglio superiore della magistratura, nonostante la designazione, non più del Consiglio dei ministri, ma del Ministro guardasigilli, di tre membri — se ho bene interpretato il suo emendamento — quante volte non creda di accettare uno dei tre designati procede per conto suo alla designazione non di un qualsiasi, onorevole Cerabona, ma di un altro magistrato . . .

CERABONA. Però può essere anche uno qualsiasi!

DE PIETRO. Naturalmente di un magistrato che abbia le qualità richieste.

Ebbene, signori — e questo mi permetta lo onorevole Guardasigilli di dire con assoluta deferenza — io non potrò essere favorevole a codesto emendamento. Se vi piace, se piace al Senato, negate, piuttosto, la facoltà di qualsiasi proposta da parte del Ministro, ma non mettete il Ministro in queste condizioni: che, dopo aver fatto la proposta si vede respingere anche questa, perchè in tal caso io non so quale sarebbe la condizione del Ministro. E soprattutto nel caso che insorgesse un conflitto politico non so quale sarebbe la sua posizione di fronte al Parlamento. Io credo, signori senatori, che la posizione del Guardasigilli non sia stata mai comoda; con il Consiglio superiore della Magistratura potrebbe in apparenza essere più comoda, ma in sostanza riuscire più incomoda, perchè non possiamo nasconderci la difficoltà della soluzione di talune questioni, quando si pensi che il Presidente del Consiglio superiore della Magistratura è il Capo dello Stato.

Allora, raccogliendo le file di questa deliberatamente scarna esposizione dei concetti, poichè sarebbe stato addirittura — consentitemi la parola — banale voler fare dell'oratoria o dell'eloquenza in materia di questo genere, che cosa volete che vi dica come conclusione? Permettetemi che vi faccia una confidenza più che una confessione. In questo momento si ridesta nel mio animo l'eco di una voce altamente autorevole, di chi si è imposto alla nostra ammirazione, alla nostra venerazione per la sua saggezza, voce la quale domandava proprio a me: « Mi dica, Ministro, quali garanzie rimarranno al magistrato contro un arbitrio, sem-

pre possibile per quanto lontanamente ipotizzabile, del Consiglio superiore della Magistratura? ». Signori, rispondete voi. Evidentemente nessuna, purtroppo nessuna. E non è grave? È gravissimo. Ma se non dovessimo formulare un disegno di legge in quei termini rigorosamente costituzionali, quali voi propugnate, purtroppo si verificherebbe questa soluzione che non è assolutamente ammissibile in democrazia.

TERRACINI. C'è sempre l'opinione pubblica.

DE PIETRO. L'opinione pubblica non ha alcuna efficacia in questo caso.

TERRACINI. Abbiamo visto nel corso di questi anni, in alcuni momenti, il valore della opinione pubblica.

DE PIETRO. Ma io adesso mi sto occupando di un disegno di legge, e poi qui si tratta di garanzie da offrire al magistrato. E non parliamo di quelle dei cittadini, le quali potrebbero, in alcuni casi, essere anche più gravemente compromesse.

C'è e rimane il Parlamento. Ebbene, onorevole Terracini, se alcuni di loro avessero vaghezza di perdere quel po' di tempo necessario per leggere il mio discorso del luglio del 1954 alla Camera dei deputati sul bilancio della giustizia, constaterebbero che io dovetti replicare alle interruzioni dell'opposizione di sinistra leggendo la prosa di un magistrato che oggi è Presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, il quale apertamente negava qualsiasi autorità al Parlamento e sosteneva che non vi sarebbe stata la minima possibilità di ricorrere al Parlamento, perchè nessuno avrebbe avuto diritto di interrogare il Ministro della giustizia su una qualsiasi deliberazione dei magistrati.

Onorevole Terracini, pensa lei alla gravità di affermazioni di questo genere? Non è un Parlamento come il nostro che potrebbe ammetterle o tollerarle. Purtroppo, però, tutto questo è stato detto.

Allora mi consenta il Senato di arrivare rapidamente alla mia conclusione, che si concreta in una proposizione di carattere veramente sostanziale e concettuale. Signori, lo sforzo al quale tendevo io e cui tende oggi, nobilmente e più autorevolmente di me, l'attuale Guardasigilli, consiste precisamente in questo: di far sì che non vi sia niente di esclusivo, niente di assoluto, perchè io sono convinto — e credo che molti in quest'Aula siano convinti con me — che il maggior pericolo sia l'esclusivo e l'assoluto, poichè è quello che spinge, che determina, che cagiona, che suggerisce, e tante volte addirittura con forza di seduzione, l'arbitrio.

Noi ci dobbiamo sforzare di far sì che la deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura rappresenti l'accordo nei limiti del possibile e la garanzia per tutti, perchè voi comprendete che la garanzia del magistrato finisce col significare la garanzia del cittadino.

Se mi consentite ancora due minuti, voglio semplicemente proporvi una domanda. Voi sapete che è principio addirittura indefettibile la inamovibilità dei magistrati e sapete anche in quale modo lo regola l'ordinamento attuale. Il magistrato è inamovibile. Se della giudicante, il Ministro non può trasferirlo senza previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, parere che è vincolante; se è del pubblico ministero, non può ugualmente trasferirlo senza quel parere, che però non è vincolante. Perchè questo principio? Per sottrarre alla influenza del potere esecutivo il magistrato, per garantire la libertà e l'indipendenza sua. Che accadrà domani, quando, istituito il Consiglio superiore della Magistratura, saranno a questo attribuite tutte le funzioni in modo esclusivo? Cosa ce ne faremo del principio dell'inamovibilità? Oggi il magistrato contro un eventuale arbitrio del Ministro ha la garanzia del Consiglio superiore della Magistratura. E domani? A che servirà più il principio della inamovibilità, che è stato fissato principalmente per garantire il magistrato da eventuali abusi del potere esecutivo, quando il potere esecutivo non avrà più funzioni? Bisognerà che il Magistrato si rassegni senza possibilità di reclamo avverso le deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura.

Onorevole Terracini, è facile stringersi nelle spalle, ma ancora non ne abbiamo fatto espe-

rienza. Infine voglio dirvi: noi dobbiamo tendere a uno sforzo che raggiunga dei risultati concreti. Non vorrei che, dopo tutto quel che si sarà compiuto, dopo la lunga attesa, si dovesse un giorno o l'altro riflettere malinconicamente sul memorabile verso di una satira di Orazio: « Dum vitant stulti vitia, in contraria corrunt ».

Noi ci preoccupiamo di impedire che si possa in qualsiasi modo menomare la libertà e la indipendenza della Magistratura. Preoccupiamoci, signori, di fare qualche cosa per garantire veramente la libertà e l'indipendenza del magistrato. Non dobbiamo considerare la Magistratura come un complesso di unità. No, sono coscienze individuali tutte ed è per ciò che io vi ho dichiarato la mia avversione al principio dell'assoluto, perchè nell'assoluto può ricorrere molto più facilmente il pericolo dell'arbitrio. E l'arbitrio potrebbe verificarsi, se noi non ci adoperassimo allo sforzo necessario a raggiungere un temperamento, e quindi un equilibrio tra la posizione dell'una e quella dell'altra parte.

È uno sforzo che io, con le mie deboli forze, avevo tentato di fare: è uno sforzo al quale contribuirà molto più validamente l'opera dell'attuale Guardasigilli.

Ma poichè, signori, tutti hanno terminato i loro discorsi con un augurio e con un auspicio, consentitemi che anch'io termini non con un augurio, che sarebbe forse troppo poco, e neanche con un aspicio, che sarebbe forse una manifestazione astratta, ma con l'asserzione di una certezza. Un giorno o l'altro, prima o poi, presto o tardi, l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura sarà una realizzazione compiuta. La mia certezza è questa: la Magistratura italiana non verrà meno alle sue tradizioni, ma tale certezza si fonda nella convinzione della fierezza della coscienza individuale del magistrato. Ma per garantirla occorre che non manchi la vigilanza e che non venga meno la possibilità del controllo. Il giorno in cui noi con un disegno di legge che attribuisca un potere assoluto, saremo riusciti a scardinare le possibilità e i presupposti di questo controllo, allora, signori, il grido con cui ha creduto di concludere la sua orazione il senatore Cerabona: « Viva la libertà », potrebbe ancora una volta risuonare non più come esaltazione, ma come protesta! Voglia Iddio che questo non si verifichi mai!

Vi ho parlato senza passione: *nec spe nec metu;* non ho nè speranze nè timori.

Si tratta di un'opera estremamente difficile. Perchè non dovete riconoscere che di fronte ad un'opera così difficile, sia da lodare lo sforzo di coloro che cercano di arrivare ad un risultato concorde invece di sforzarsi a rendere sempre più aspri i dissensi?

No, signori; dobbiamo cercare di raggiungere il consenso, perchè è precisamente nella alta autorità del Parlamento, che si potrà stabilire in Italia, come del resto è auspicabile che si stabilisca nel mondo, la verità, la libertà e la giustizia. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al Ministro.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, come ha informato il Presidente all'inizio della seduta, si procederà ora alla discussione generale sui disegni di legge di cui ai numeri 1, 2 e 3 del punto II dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » (1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa, riservando la parola al relatore ed al Ministro.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa riservando la parola al relatore ed al Ministro.

Discussione del disegno di legge: « Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLINO. Onorevole Presidente, la pregherei di volermi dare atto che sostituisco il relatore senatore Giardina.

PRESIDENTE. Gliene do atto e la ringrazio.

È iscritta a parlare l'onorevole Merlin Angelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che la mano nera del destino si sia posata sopra di me per condannarmi parecchie volte a parlare proprio nello scorcio delle sedute e quindi obbligare gli onorevoli colleghi, che hanno spesse volte la cortesia di ascoltarmi, a rimanere qui oltre l'usato, il che mi dispiace. Cercherò di non dilungarmi troppo, anzi chiedo scusa se ho desiderato di parlare. Se avessi seguito l'esempio della Camera dei deputati che ci ha trasmesso questa legge, avrei risparmiata questa fatica a me ed a voi.

La partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali dei minorenni, non ha trovato opposizione in seno alla Camera, probabilmente perchè i misogini inveterati l'hanno accettata come il minor male e le donne deputate, interpretando la volontà e il desiderio delle altre donne italiane, hanno ritenuto che questo sia un primo passo, che io vorrei chiamare piuttosto un compromesso fra gli orientamenti della coscienza moderna ed i sopravviventi pregiudizi del passato, verso un più ampio ingresso nelle severe aule di Temi.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(*Segue* MERLIN ANGELINA). Parlo anche perchè mi è stato riferito che alla Commissione di giustizia non tutti i colleghi si sono trovati d'accordo e che ci sarebbe stata qualche viva opposizione. So pure che opposizioni ci sono nel Paese: ho letto in vari giornali non soltanto le domande fatte, a proposito di questa legge, da alcuni cittadini che si occupano di quanto avviene nel Parlamento, ma anche le risposte di alcuni illustri giuristi, che mi permetterò di citare.

Veniamo intanto all'antefatto, che risale a quasi 10 anni fa, quando all'Assemblea costituente si è discusso, sia nelle sottocommissioni, sia nell'Aula, della partecipazione delle donne all'esercizio della giustizia. L'articolo 51, al quale spesse volte si fa riferimento, era, nelle proposte, l'articolo 48. Nel testo originario, il primo comma dell'articolo 48, di cui erano relatori gli onorevoli Merlin Umberto e Mancini, sanciva la parità dei due sessi all'accesso nei pubblici uffici. Esso fu sostituito da altre parole: « possono accedere agli uffici pubblici ... », e i proponenti di questo emendamento furono l'onorevole Moro, attuale Ministro della giustizia, e l'onorevole Basso. Furono poi aggiunte anche le altre parole: « secondo le norme stabilite dalla legge », proposte dagli onorevoli Basso, Mastroianni e da altri, in so-

stituzione delle parole: « conformemente alle loro attitudini e facoltà », parole che certamente erano limitatrici della partecipazione delle donne alla cosa pubblica. Le deputate si erano opposte ed avevano ottenuto dal relatore la presentazione di una nuova formulazione, con l'aggiunta: « e alle cariche elettive » e la sostituzione delle parole « secondo le norme » con la dizione più precisa: « secondo i requisiti ».

Uno strascico poi si ebbe nella seduta del 26 novembre 1946, quando si discusse l'articolo 98, ora 105, sulla nomina dei magistrati, relativamente all'accesso delle donne a tutti gli ordini e i gradi della Magistratura. Il primo comma dell'articolo 98 nel progetto così suonava: « possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'Ordinamento giudiziario ». L'onorevole Villabruna ed altri ne proposero la soppressione, e quella che oggi è la senatrice Merlin e che allora era deputata alla Costituente, insieme all'onorevole Bianca Bianchi chiese la soppressione delle parole: « nei casi previsti ecc. » per riaffermare l'assoluta parità dei diritti d'ambo i sessi. L'onorevole Federici era favorevole invece alla soppressione dell'inciso, perchè pleonastico, essendo fissato il principio con l'articolo 48, che poi divenne l'articolo 51. L'onorevole Leone, attuale Presidente della Camera, favorevole per le stesse ragioni, demandava alla legge la determinazione del *modus* attraverso l'accertamento dei requisiti. Possiamo tutti convenire — diceva — su questo punto di vista: libera introduzione della donna nella Magistratura, mentre si lascia all'Ordinamento giudiziario la facoltà di adeguare le funzioni della donna ai gradi della Magistratura più conformi al suo proficuo rendimento.

(È su questo concetto che io fonderò il mio intervento). Fu approvato poi l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Federici e da altri: « L'Assemblea costituente, considerato che lo articolo 51 garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che, per quanto riguarda l'accesso della donna alla Magistratura, l'articolo 51 contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto ». Son passati tanti anni ed ora — e di questo ringrazio il signor Ministro — dobbiamo all'onorevole Moro (che già fin dal primo momento accedeva al desiderio delle donne italiane di veder confermato il diritto che esse credono di avere) la presentazione di questo disegno di legge.

Il mio intervento non sarà polemico nei confronti di questi progetti ministeriali; anch'io mi accontento di questo primo passo, e formulo l'augurio che altri ne seguano, sempre che, per promuoverne un altro, non debbano passare decine di anni. Io non sono una giurista . . .

DE PIETRO. Beata lei! (*Ilarità e commenti*).

MERLIN ANGELINA. E penso del resto che sia una fortuna che questi seggi non siano occupati tutti da avvocati, con tutto il rispetto che ho di loro. (*Commenti*).

Scusatemi ora se mi dilungherò sull'argomento, ma si leverà in quest'Aula, attraverso la mia, la voce di tanti che ne sono al di fuori. Su un periodico a rotocalco (« Epoca ») è apparso un servizio nel quale illustri giuristi venivano interrogati affinchè esprimessero il loro parere sull'ingresso delle donne nella Magistratura. Il professor Battaglini, avvocato generale alla Corte di cassazione, ricorda la risoluzione affermativa della Costituzione, ma l'attuazione concreta (egli afferma) incontra perplessità diffuse nei vari (ed io direi anche vasti) strati del pubblico, atti a spiegare le cautele e le riserve del disegno di legge presentato dal Ministro. Queste possono essere giustificate, non perchè si possa dubitare della capacità tecnica ed intellettuale della donna, ammessa a tutte le professioni e anche al Parlamento, dove ha dato prove eccellenti. Le ragioni che possono limitare l'opportunità o meno di affidare alla donna il compito di giudicare, sono da ricercare nell'essenza della potestà del giudicare, che non è la capacità tecnica, la cultura, la profondità degli studi, ma la capacità e la forza di porsi e di rimanere al di sopra delle parti, cioè l'obiettività, l'imparzialità, la serenità, e di evadere dalla sua personalità, dai suoi sentimenti, di superare i preconcetti, di resistere alle suggestioni.

Fare ciò non è precisamente e completamente raggiungibile anche dai giudici, e quindi si dubita che la donna possa, nella sua costituzione fisiopsichica, cioè la sua femminilità, raggiungere e conservare le condizioni indispensabili per giudicare.

Si capisce che l'avvocato generale Battaglini non ha tenuto conto di quello che aveva espresso, attraverso un capolavoro, quel grande psicologo che fu Shakespeare. Volendo mettere sulle scene un giudice profondo ed imparziale, egli aveva scelto una mirabile figura di donna: Porzia, saggia e ugualmente dotata di quel fascino che comunemente si chiama femminilità. Quando ella pensa di fare giustizia, non dimenticando di essere donna e pratica delle cose di questo mondo: « Prima venite da me in chiesa — dice a Bassanio — e poi via a Venezia, dal vostro amico ». Prima pensa ad assicurarsi il marito e poi a fare giustizia. Ed ecco la sua sentenza, ecco le sue sagge parole alla Corte di giustizia: « Tu ebreo — dice a Shylock — benchè ciò che domandi sia giustizia, pensa a questo, che a rigor di sola giustizia nessuno di noi potrebbe vedere la sua salvezza. Noi invochiamo la clemenza e questa invocazione ci insegna che dobbiamo fare atti di clemenza ». Ella è giudice, e nello stesso tempo squisitamente umana. « La natura della clemenza è di non essere forzata. Essa scende dolcemente dal cielo come pioggia sul terreno sottostante e due volte benefica fa felice colui che la dà e colui che la riceve. È un attributo di Dio stesso ». Questo attributo essa sapeva esercitarlo.

Il professor Remo Pannain scrive: « Per quanto si possa concedere all'uguaglianza dei due sessi, non si possono obliterare le cause che mettono la donna in stato di inferiorità in determinati momenti della vita ». Egli non ritiene possibile una parificazione totale in questo settore. Per ora si tratta di un esperimento limitato. Le donne giudici popolari saranno scelte con elasticità. L'ammissione incondizionata della donna nella magistratura importerebbe l'integrale riforma degli ordinamenti giudiziari. Può la donna fare il pretore in piccoli isolati mandamenti, dove il pretore deve guardarsi da mille insidie?

Capisco che possa essere insidiata dai vitelloni del paese, ma anche il pretore, specie se giovane e bello, potrebbe essere insidiato da quella categoria di donne che si innamorano del tenore, di Mike Bongiorno, dei divi del cinema, ecc. E si chiede ancora: « Può far parte di un collegio in prevalenza composto da uomini? ». Non vedo per quale ragione non potrebbe. Ci sono anche io qui in mezzo a tutti voi da parecchi anni e nessuno mi ha mangiato.

« Come ovviare a inconvenienti di processi lunghissimi, da cui la donna dovrebbe allontanarsi per ragioni di maternità? » Come se l'uomo non potesse ammalarsi di polmonite, anzichè di maternità.

Il professor Tommaso D'Amico dice: « In linea tecnica non dovrebbe esservi prevenzione contro l'incondizionato accesso della donna alle funzioni giudiziarie. Le sue attitudini psichiche sembrano avvicinarla alle attività più impegnative. Anzi per la sua sottigliezza nella analisi, per la sua perspicacia è consigliabile il suo inserimento in collegi misti più consoni alla amministrazione di una più nuova giustizia. Tuttavia vi sono ostacoli di carattere fisiologico: gestazione, puerperio ecc., che possono assorbire le sue energie e intralciare il normale espletamento della sua funzione ».

Badate, onorevoli colleghi (e il senatore Samek Lodovici, che è un illustre medico, può farmi testimonianza) che anche gli uomini sono soggetti ai disturbi nell'età critica, come le donne.

SPALLINO, *relatore*. Non sapevo questo. (*Ilarità*).

MERLIN ANGELINA. Me lo ha detto il collega medico, che è competente.

Il professor Alfredo Verde, Primo Presidente della Corte di appello di Genova — mi dispiace che questa volta non sia d'accordo con me, perchè in altre occasioni lo è stato — non crede che si debba arrivare ad inserire la donna nella magistratura. Ed aggiunge: « Nel disegno di legge in esame è previsto che sia compresa tra gli elementi estranei alla magistratura come il simbolo della partecipazio

ne del popolo al giudizio di reati che più commuovono la coscienza ».

Oltre al pericolo di un sempre maggiore allontanamento della donna dai suoi esercizi naturali, ritiene che la donna non sia adatta alla funzione di giudicare per la sua costituzione psico-fisica.

Voce dalla sinistra. Questa è un'offesa!

MERLIN ANGELINA. Si capisce che è un'offesa! Ora, per esempio, a proposito della costituzione fisiopsichica, vorrei chiedere, se fosse vero che le donne non hanno un sufficiente controllo dei propri nervi, dinanzi alle asperità della vita, come qualificare la costituzione fisiopsichica degli uomini se concordassimo con il parere di taluni scienziati? Il Morselli nel suo lavoro « Il suicidio », e il Legoy « Le suicide ancien et moderne » affermano che il numero degli uomini che si suicidano è molto maggiore di quello delle donne. Ora, non mi verrete a dire che il suicidio è espressione di forza morale.

Voce dal centro. Ma si dice che si suicidano per colpa delle donne! (*Ilarità*).

MERLIN ANGELINA. Non lo hanno detto, chi lo dice afferma il falso. A proposito della condizione di inferiorità sociale della donna, desidero dimostrarne le origini storiche. Mi scuso di dover citare me stessa ripetendo quanto scrissi in uno dei giornali che richiesero la mia opinione su questo problema. « Fin dalle origini dell'umanità — non vi spaventi il preambolo, non sarò prolissa — la differenza dei sessi determinò i rapporti per cui la donna, identificata nella femmina, costituiva soltanto la preda del maschio. La legge della divisione del lavoro limitò poi l'attività della donna alla maternità e alle cure domestiche, mentre l'uomo, man mano che si sviluppavano le forme della produzione e riusciva a vincere la bruta natura, acquistava coscienza del suo essere sociale e si riservava il dominio della vita pubblica e privata. Le più splendide civiltà antiche non risolsero la questione della subordinazione della donna, determinata dall'antinomia maschio-femmina delle comunità primordiali e consacrata poi dalle religioni e dal diritto. Anzi il capitalismo di quei tempi, con le conseguenti guerre, avendo creato gli schiavi, strappò i milioni di donne che vi erano tra questi ai loro focolari, le costrinse alle più dure fatiche e alle più obbrobriose funzioni, e negò anche la dignità che le donne libere avevano nella casa. Il Cristianesimo, — ascoltatemi almeno voi, onorevoli colleghi democratici cristiani! — fece solo in parte opera emancipatrice, sia per le sopravvivenze del passato, sia perchè poneva, come la Chiesa pone tuttora, la risoluzione del problema della giustizia al di là della vita terrena. Il Rinascimento e la riforma, liberando il pensiero dalle pastoie del Medio-Evo, mettono l'uomo e la donna sul medesimo piano e perciò segnano l'inizio del processo dell'emancipazione femminile, ancora in corso nel mondo moderno. La Rivoluzione Francese proclama la distruzione dei pregiudizi — l'ha proclamata soltanto! — ed ha stabilito la disuguaglianza dei due sessi; e più tardi, quando lo sviluppo dell'economia borghese aprirà alla donna la fabbrica, gli uffici, le professioni, il socialismo proporrà di abolire la sua posizione come semplice strumento di produzione. Oggi, in linea di diritto, esiste l'uguaglianza dei due sessi, ma la frattura sussiste sul terreno della realtà. Il processo storico in atto sarà completato quando, risolto il travaglio della questione sociale, la donna acquisterà in una civiltà nuova una personalità nuova, liberata dal giogo entro cui l'aveva costretta una concezione semplicistica dell'alta funzione della maternità ».

Noi diciamo « acquisterà », ma, dato che non si acquista se non attraverso l'esercizio . . .

SPALLINO. Ma se l'avete già!

MERLIN ANGELINA. Noi parliamo della Giustizia, non del Parlamento. Poi ci sono anche delle dichiarazioni del Presidente della Camera dei deputati, Giovanni Leone, professore, il quale mi pare sia un pò contrario a quello che aveva detto l'Assemblea costituente, non dice nè sì, nè no; insomma proprio da Presidente di una Assemblea legislativa, che deve mantenersi in equilibrio al di sopra di tutte le opinioni.

Egli esamina il problema della partecipazione della donna all'esercizio delle funzioni

giudiziarie; fonda la sua opinione sulla disamina dei lavori preparatori e dichiara che la norma dell'articolo 51, pur affermando il principio della parità dei due sessi, non contiene un precetto di immediata applicazione; pertanto afferma che la donna debba ritenersi esclusa dalle funzioni giudiziarie anche nella veste di giudice popolare fino a quando una nuova legge non avrà abolito, per l'ammissione all'esercizio di tale funzione, il requisito di sesso maschile previsto dalle vigenti norme dell'ordinamento giudiziario.

Ci sono dei giudizi favorevoli che cercherò di riassumere. Una donna, l'avvocatessa Zara Algardi, dichiara che il diritto di accedere alla Magistratura non è stato concesso alle donne in Italia, perchè una mentalità non del tutto consona allo sviluppo della civiltà contemporanea ha arrestato il legislatore sulla via del riconoscimento dei diritti della donna. La legge del 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica della donna, ammise, con l'articolo 7, le donne ad esercitare tutte le professioni, ed a coprire tutti gli impieghi, salvo disposizioni speciali, esclusi quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali, ovvero l'esercizio dei diritti e delle potestà politiche o attinenti alla difesa militare dello Stato. La legge sull'ordinamento giudiziario, del 30 gennaio 1941, n. 12, enumerava i requisiti per l'ammissione alle funzioni giudiziarie e richiedeva — ecco la legge di cui parlava l'onorevole Leone — il sesso maschile, l'appartenenza alla razza ariana e l'iscrizione al partito nazionale fascista di « gloriosa » memoria. La Costituzione, con l'articolo 3, fa cadere questa distinzione, e l'articolo 51 rende impossibile escludere le donne dalle funzioni giudiziarie. Da tutto lo spirito della Costituzione risulta la parità dei diritti dei due sessi. Per nessuna ragione la donna deve continuare ad essere esclusa dalla Magistratura.

Poi aggiunge: « Un campo nel quale si nota una minore rigidezza di posizioni è quello dei Tribunali di minorenni. Questi sono stati istituiti in Italia con decreto legge del 20 luglio 1934 ed hanno competenza per quanto riguarda i procedimenti penali per i reati commessi dai minori; hanno competenza civile per quanto riguarda l'esercizio dei poteri educativi e disciplinari, in rappresentanza del genitore o di chi esercita la patria potestà. Il Tribunale dei minorenni ha una competenza amministrativa per i minori traviati. Escludere le donne da questo campo significa privare il giudizio sul minore e la cura di lui del prezioso contributo della psicologia e della esperienza femminile, che la donna come madre ha per dono di natura ed acquista seguendo la formazione del carattere del fanciullo ».

« La legge sul Tribunale dei minorenni ha voluto proteggere il minore considerando che la sorveglianza delle giovani generazioni abbia un'importanza sociale, ma il regime fascista che escludeva la donna dalla vita pubblica, non ha preso in considerazione la possibilità del suo accesso ai Tribunali dei minorenni. Ciò non si comprenderebbe per la Repubblica italiana.

« Particolare figura di componente il Tribunale dei minorenni che potrebbe costituire il primo gradino. 1° presidente; 2° Consigliere di Corte d'appello; 3° Magistrato con grado di giudice: un cittadino benemerito dell'assistenza sociale scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, pedagogia nominati su proposta del Ministro della giustizia. La donna potrebbe essere inquadrata in questa attività ».

Vediamo adesso quello che dice un uomo, cioè Giuseppe De Feo, primo Presidente della Corte di cassazione, che polemizza con il Ranelletti, che non so chi sia (*Ilarità*). Confesso la mia ignoranza; del resto ho già detto prima che non sono una giurista. Però domandatemi dei poeti, degli scrittori, dei musicisti e saprò rispondere a tutto.

Il Ranelletti aveva affermato che « la donna è in genere fatua, leggera, superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò ed approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal pietismo che non è la pietà e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente e saggiamente nella loro giusta portata i delitti e i delinquenti ».

« Di quali donne si tratta? », dice il De Feo. « Di quelle di Via Veneto o della donna lavoratrice? Vi è un abisso tra esse e su tale abisso non si può generalizzare. L'ambiente di Via Veneto è, magari in sedicesimo, in ogni comune d'Italia e del mondo. Oltre alle donne

in quegli ambienti ci sono anche gli uomini, e a tutti si dovrebbe interdire, senza distinzione di sesso, l'accesso ai pubblici uffici e all'elettorato ».

« Nessuno discute dei diritti del lavoratore. Vediamo la donna lavoratrice: essa ha conquistato il suo posto lottando contro l'assurda concezione della superiorità dell'uomo. Ora dà il suo contributo di attività in tutti i settori della vita pubblica e privata. Sa essere moglie e madre e sa soffrire e morire per un'idea, sa essere adatta alla vita attiva e contemplativa e porta in tutto l'insuperabile senso della maternità ».

E qui cita un nome, Eleonora d'Arborea, che nella fosca barbarie del medio evo fu giudicessa in Sardegna. (*Interruzione del senatore Monni*). Eleonora d'Arborea: lei sa, onorevole Monni, come ancora quel nome sia venerato nella sua isola, e lo potrebbe essere anche in ogni parte del mondo, in quanto fu opera sua la *Carta de Logu*, cioè la prima Carta costituzionale, modello a quelle che contrassegnano le conquiste democratiche dell'età moderna. Essa seppe essere donna di Governo, donna d'armi e madre, tanto è vero che, allontanatasi dai campi di battaglia per accorrere al capezzale dei suoi figlioletti ammalati di pestilenza, contrasse il male e morì proprio nell'adempimento della sua funzione di madre. Con lei si spense l'indipendenza sarda.

MONNI. Però si guardò bene dallo scegliere la donna come giudice.

MERLIN ANGELINA. Io non so se quanto ella afferma sia esatto, so che la storia ci ha tramandato questa mirabile figura di donna completa.

La donna giudice, continua il De Feo, « non richiede di essere dotta in giurisprudenza ma possedere buon senso, intuizione psicologica ed anche un minimo di cognizioni culturali richieste dalla legge. La donna è più attiva e più incline dell'uomo a lavorare in profondità. Se è vero, come si pretende, che non abbia una mente creatrice, ciò dipende dall'esclusione da certe funzioni a cui fu condannata per millenni, ma per essere giudici popolari non occorre essere filosofi o scienziati. La donna porta più senso di precisione, non testardaggine, che spesso manca all'uomo. Quello che essa dimostra quando vuole sottoporre a critica ogni fatto, in argomento è un pregio. Quando alla donna si addossano tutte le responsabilità e i compiti della vita sociale, guerra compresa, pagamento delle tasse, diritto all'elettorato attivo e passivo, facoltà di legiferare, si può escluderla dalla giurisprudenza, proprio come non avviene all'estero, dove naturalmente la donna è giudice? ».

Il Ranelletti diceva che la donna si entusiasmerebbe per il bel giovane.

Poche donne si entusiasmano per i bei giovani che siano vuoti di cervello, come invece gli uomini anche togati si entusiasmano per le donne, specialmente quando sono oche. Permettetemi un riferimento letterario. I poeti, alla fin fine, trasportano nel campo ideale la realtà. Voi che avete frequentato il ginnasio, il liceo *et ultra*, ricorderete certo il passo dell'Iliade, quando Elena va alle porte Scee per osservare il campo di battaglia.

D'all'alta torre, i vecchioni, i saggi, ammiravano il suo incedere di dea e « con sommessa voce tra lor venian dicendo: In ver biasmar i Teucri nè gli Achei si denno se per costei si diuturne e dure sopportano fatiche ». Se Elena si fosse presentata ad uno dei nostri tribunali, i giudici l'avrebbero assolta da ogni colpa.

Il Ranelletti afferma che i tribunali dei minorenni funzionano bene anche se non ci sono le donne. Parleremo poi di quello che hanno fatto le donne, per i Tribunali dei minorenni. Le donne li fanno funzionare meglio, sono dotate di sensibilità più raffinata, sono abituate a soffrire per la maternità, ad allevare e conoscere i bambini, i giovani e quindi più atte dell'uomo. Ecco un altro giudizio favorevole.

È del professor Antonio Guarino alla riunione inaugurale del Circolo Giudiziario Napoletano, il 18 aprile 1955, sulla capacità della donna di ricoprire l'ufficio di giudice popolare.

« Prima dell'entrata in vigore della Costituzione il regio decreto 31 maggio 1946, n. 550 che non ebbe mai attuazione, aveva eliminato ogni distinzione di sesso per l'assunzione all'ufficio di giurato. La legge 10 aprile 1956, n. 289 posteriore alla Costituzione, non ha ri-

petuto la formula del decreto del 1946, nè ha precisato se le donne siano ammesse o escluse dall'esercizio delle funzioni di giudice popolare. Tale sentenza è stata interpretata dalla Suprema corte (17 gennaio 1953, n. 127) e nello stesso senso dalla Corte d'appello (Roma 27 marzo 1952) come una conferma che il requisito di sesso maschile sia tuttora tra quelli richiesti per l'assunzione all'ufficio. Il relatore invece ha manifestato l'avviso che il silenzio della legge del 1951 valga come conferma del decreto del 1946. Conclusione. La norma del 1951 che rimette alla legge la determinazione dei requisiti per accedere ecc. può escludere che uno di quei requisiti possa essere l'appartenere al sesso maschile. Nessuna legge potrebbe mai reintrodurre tale discriminazione che sarebbe incostituzionale ».

E il professor Comacini si duole che in Italia le donne siano escluse dalla Magistratura a differenza di quanto accade in altri paesi. La Francia, cioè prima che la Costituzione del 27 ottobre 1945 sancisse il principio dell'uguaglianza dei due sessi, aveva aperto con una formula amplissima, l'accesso alla Magistratura alle donne.

Secondo il Comacini la legge proposta dal Guardasigilli, pur essendo lodevole perpetuerà la situazione attuale, per cui una donna potrebbe essere eletta a Capo dello Stato e quindi presiedere il Consiglio superiore della Magistratura (art. 87 comma 10°), ma non potrebbe reggere una pretura.

Bisogna aprire dunque tutte le porte della Magistratura vera e propria e non solo quella onoraria e così si attuerebbe in questo ambito quella parificazione che è uno dei postulati della civiltà moderna e costituisce il contenuto di un disposto della Costituzione (articolo 5).

Adesso vediamo in che cosa consiste la conclamata inferiorità della donna al lume della scienza. Abbiamo sentito i giuristi, sentiamo i fisiologi (*Interruzioni*). Maurizio Duverger, un francese, appunto poneva questi due motivi; l'incapacità femminile, *l'imbecillitas sexus*, che si sono dimostrati falsi. D'altra parte il bilancio della gestione maschile — dice — non è sempre brillante, così da dimostrare una discutibile capacità. Poi aggiunge, a proposito del mantenimento della divisione del lavoro fondata su attitudini diverse: « La donna al focolare è la forma estrema e conservatrice di una tesi. I più evoluti che ammettono la donna fuori del focolare, pongono dei limiti: si occupi dei problemi moderni, educativi e familiari ». Ma io vorrei dire che molte volte la donna è costretta per le condizioni sociali ed economiche a lasciare la casa, tanto più che le statistiche ci dicono che il numero dei matrimoni è in continua diminuzione; quindi c'è un grande numero di donne che non si sposano, che non potranno essere relegate accanto al fuoco a sferruzzare, anche se tanti operai guadagnano il pane nelle fabbriche di calze.

E poi, un'altra domanda: le madri delle famiglie ricche, aristocratiche o borghesi, allattano i bambini? Li dànno a nutrice quasi sempre. Li accompagnano a scuola, li educano, compiono i loro doveri di madri?

Prendiamo le altre, le donne povere, che sono costrette ad andare a fare i servizi, a lavorare nelle fabbriche, a lavorare nei campi, dove sono dei reparti riservati alla loro specializzazione. Queste donne non possono sempre attendere ai loro figli, è evidente, eppure i signori giuristi ragionano come se tutte le donne potessero stare a casa loro!

Rispetto all'uomo si può parlare di differenza, ma non di inferiorità o di superiorità. Lo studio del sesso tra gli animali, sottratti alle influenze dell'ambiente sociale e soggetti alle stesse leggi naturali, dimostra che le caratteristiche fisiche e psichiche dei due sessi sono uguali e spesso sono superiori nelle femmine. Maschi e femmine sono originati dagli stessi elementi; solo dopo che l'embrione si è sviluppato avviene la differenziazione ed appaiono gli organi nella loro eredità funzionale. L'eredità anfigona è legge biologica, per cui i figli maschi e femmine ricevono i caratteri di tutti e due i genitori, sia esteriori che psichici e intellettuali.

Passiamo alla questione del cranio, poiche si dice che il cranio della donna è diverso da quello dell'uomo. (*Interruzione del senatore Monni*).

Lei, senatore Monni, non è di questa opinione, ma pure la leggenda non è stata ancora sfatata sufficientemente,

I sostenitori della inferiorità della donna fondano le loro ragioni sulla minore capacità cranica della donna e sul minore peso del cervello. Le differenze di forma sono soltanto esteriori ed il cranio della donna come quello dell'uomo può essere brachicefalo, dolicocefalo, ecc. Illustri personaggi presentano un peso cranico inferiore a quello di uomini mediocri. Difatti il peso encefalico di grandi uomini... (*interruzione dal centro*). Io non polemizzo con lei, onorevole senatore. Da questo seggio noi non parliamo soltanto al signor Presidente, al signor Ministro ed ai colleghi, ma parliamo in nome del Paese, al Paese, per oggi e per domani. (*Interruzione del senatore Barbaro*).

Dunque, questi sono i dati: Dante, 1552 grammi; Fichte 1459 grammi; Petrarca 1662 grammi; Foscolo 1483 grammi. Quanto avrà pesato il cervello di donne illustri in tutti i rami dello scibile? (*Interruzioni dal centro*).

Delle letterate, da Saffo a Corinna, Aspasia, Madame De Staël, a Domitilla Trivulzio della Università di Padova, a Matilde Tambroni, a Veronica Gambara e Gaspara Stampa, a Vittoria Colonna; alla matematica Gaetana Agnesi, alle pittrici Le Brun, Rosalba Carriers, alla scenziata Maria Curie, all'archeologa Ersilia Lovatelli, all'astronoma Herschel. Alle eroine di tutte le epoche, quelle del Risorgimento nazionale, e quelle del secondo Risorgimento, di cui fu ricordato qui il nome poco tempo fa. Ho detto prima: i poeti possono trasfigurare la realtà, ma non negarla. Vere come le figure della Camilla Virgiliana, di Clorinda e di Bradamante, guerriere che non hanno perduto nulla della loro femminilità. Ricordate la morte di Camilla? Aveva visto il manto tessuto d'oro di Cloro, suo nemico e « orgogliosa e folle de l'amor de la preda e de le spoglie contro a lui se ne giva », come qualsiasi donna.

Veniamo adesso al Tribunale dei minorenni. Io mi rallegro che almeno sia aperto alle donne uno dei tanti Tribunali, quello più delicato e più grave, nel quale si richiede quella saggezza, quella clemenza che erano di Porzia e il cuore della madre, di tutte le madri. La storia di questo Tribunale ha forse inizio da un'opera d'arte, da un quadro di Lady Stanley. È intitolato « La sua prima colpa » e rappresenta un piccolo discolo in cenci, forse di undici, dodici anni, in attesa del giudizio, contro le sbarre del banco d'accusa, col visino contratto dalla paura. Quel quadro venne dipinto, verso la fine del secolo XIX, quando i ragazzi d'ambo i sessi venivano non soltanto processati e condannati dagli stessi tribunali per i delinquenti adulti, ma anche puniti e rinchiusi nello stesso carcere.

Leggo nella prefazione di un libro di Johan Walson, che Guido Colucci ha tradotto: « Quando entrai per la prima volta in un tribunale minorile, quello che mi colpì fu l'avvicendarsi dei ragazzi, tanto piccoli che mi sembrava fossero là per gioco. Scorrendo i ruoli delle udienze leggevo con un certo imbarazzo l'età dei protagonisti di alcune vicende giudiziarie: nove anni, undici anni, quattordici anni. Capita spesso in Inghilterra di vedere comparire un ragazzetto la cui testa arriva appena al banco dei giudici. Non è un imputato è un caso che ha bisogno di cura e di protezione ».

L'imputabilità ha inizio in Inghilterra a otto anni, da noi a quattordici anni.

Passiamo all'America. Giovanni Patrizio Carriol afferma che la storia dei tribunali per minorenni in America è, come quelle di tutti i grandi movimenti, la storia di grandi uomini che si sono dedicati ad una buona causa ispiratrice della lotta per il progresso verso la realizzazione delle riforme legislative e di migliori servizi sociali volti alla salvezza dei giovani delinquenti. Onorevole Moro, lei si è collocato tra questi uomini, lei che con la sua legge ha compiuto una riforma coraggiosa, assegnando alle donne il compito di giudicare i fanciulli.

In Francia, Dounediem e Ancer, trattando il problema dell'infanzia delinquente parlano di flagelli usciti dalla guerra, di disorganizzazione della famiglia, di sconfitta, di esodo, di occupazione straniera, di mercato nero che hanno avuto per prima vittima il fanciullo. Ecco che cosa disgrega la famiglia, non la donna che lavora, ma la guerra che distrugge i focolari. L'osservazione quotidiana testimonia il decadimento fisico e morale dei giovanetti. Dal 1938 al 1944 le statistiche relative ai processi penali mostrano che la delinquenza giovanile è triplicata. E infine Battaglini e Piccioni nella

relazione presentata ad un Congresso, ricordano una donna che ha fatto onore all'Italia, la Montessori. Il ragazzo, l'uomo futuro, non deve essere lasciato alla predestinazione, al delitto nè alla propria condanna prestabilita, Che senso avrebbe l'esistenza umana, che senso avrebbero la lotta, l'evoluzione, l'aspirazione a costruire un mondo migliore, se l'uomo fosse solo una unità, e non fosse in grado, con le proprie forze e con l'aiuto altrui, di indirizzarsi verso una mèta e, talvolta, di raggiungerla?

Ecco la mano della donna, che lo prende e gli fa raggiungere questa mèta. Ecco perchè io sono favorevole, e spero che voi lo siate, a questa legge. Vi dirò le parole di un'altra donna, con cui chiuderò, una donna che nacque non in Italia, ma che fu italiana per l'apporto che essa dette alla formazione di una nuova coscienza delle donne italiane, lavoratrici di tutte le specie, lavoratrici dei campi, delle fabbriche e lavoratrici intellettuali. La Kulisciov, la compagna di Filippo Turati disse: « Il fatto della donna che svolge nel consorzio umano una sua nuova missione, in parte uguale e in parte diversa da quella dell'uomo, ma sempre equivalente, sarà il più grande avvenimento storico, perchè per la prima volta l'umanesimo — questo sogno di pensatori e di martiri — ritorna con tutti i suoi elementi costitutivi nel grande torrente della vita universale ».

Con questo disegno di legge si mira, onorevoli colleghi, a compiere uno di quei passi per i quali si procede verso una più alta concezione della vita civile. Io spero nel vostro voto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Sarei troppo crudele se, a quest'ora, volessi parlare più di due minuti. Voglio fare soltanto un invito al Ministro e formulare un augurio sincero a tutte le donne italiane. Ci sono voluti cinquant'anni perchè la donna indossasse la toga. Dalla Paët alla Labriola, solo nel 1919, dopo cinquant'anni, è stato permesso alla donna di indossare la toga. Nel 1956 sarà permesso alla donna di entrare nella Magistratura. Onorevole Ministro, fate l'ultimo passo, che è il passo voluto dalla Costituzione. Fate la donna magistrato e presentate, prima di ogni iniziativa parlamentare, la proposta di legge del 12 dicembre 1953.

La riprenda quella proposta, che vuol significare come la donna non sia soltanto la nostra affettuosa compagna nella vita ma, generosa collaboratrice nelle lotte, nei dolori, nelle sofferenze, consacrandola a giudice spassionato, molto più di quello che non siamo noi uomini.

Da questi banchi abbiamo sempre sostenuto questa tesi; e inneggiamo alla donna che indossa la toga, perchè avere la toga significa essere presenti per controllare ogni ingiustizia, per difendere ogni libertà, per raccogliere ogni voce di vinto. Fate che, come oggi noi onoriamo la donna giudice, possiamo onorare, grazie ad un vostro richiamo, anche la donna magistrato, sicuri che essa saprà, come tutti e forse meglio degli altri, amministrare con dolcezza, con serenità e con umanità questo altissimo sacerdozio.

Questo è il mio augurio, che spero sarà coronato dalla vostra opera, che sarà determinante di un nuovo progresso nel nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze. — Circa la situazione in cui sono venuti a trovarsi i Comuni siciliani che dal 1954 hanno avuto i bilanci deficitari da integrare mediante l'assunzione di mutui, e le misure urgenti che intendono adottare per il superamento della situazione scaturita:

1) dal fatto che l'esame e l'approvazione dei bilanci si è trascinata e si trascina per interi e più anni prima di giungere alla pronunzia definitiva delle Autorità competenti e alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del

decreto interministeriale che autorizza l'assunzione del mutuo;

2) dalla circostanza che, nell'attesa del provvedimento definitivo e nella prospettiva della riscossione del mutuo, l'ineluttabile trascorrere del tempo, con le necessità continue e inderogabili delle amministrazioni interessate, ha implicato che i Comuni facessero ricorso ad anticipazioni da parte della Regione siciliana o a finanziamenti provvisori, ad altissimo costo, da parte di istituti bancari;

e determinatasi, in definitiva, dalla constatazione che, per esempio, all'atto di chiedere il finanziamento dei mutui per i bilanci 1954 (e così o peggio si prospetta per quelli del 1955 e 1956), la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e gli Istituiti di credito stabiliti dalla legge dichiararono per vari ed insormontabili motivi, di rifiutare il finanziamento dei mutui in questione.

I Ministri interpellati vorranno considerare che, relativamente alla Regione siciliana, il problema investe la quasi totalità dei Comuni per i relativi bilanci degli esercizi 1954, 1955 e 1956 (220).

ASARO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali ragioni impediscono che il servizio telefonico fornito dalla S.E.T. in Lucania sia veramente efficiente, specie in alcuni centri che hanno assoluto bisogno di comunicazioni come in quello di Laurenzana dove, malgrado le numerose proteste degli utenti, le interruzioni, il disservizio e gli altri infiniti inconvenienti lamentati, la comunicazione con il capoluogo, Potenza, è divenuta problematica se non addirittura impossibile (982).

MASTROSIMONE.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se risulta a verità:

1) che la concessione dell'appalto per la gestione del Caffè-Bar e servizi di ristoro della stazione centrale di Palermo è stata fatta a licitazione privata trattando soltanto con la ditta Dagnino e con l'impresa della Birreria Italia aggiudicandola per il canone mensile di lire 70.000;

2) che dalla partecipazione alle gare è stata esclusa la ditta che precedentemente era concessionaria di tali servizi per il canone mensile di lire 180.000 che si è dichiarata disposta a riassumere la concessione per quest'ultimo o un maggior canone.

In caso affermativo il Ministro interrogato vorrà fare conoscere i motivi di un tale procedimento e i criteri che al riguardo sono stati seguiti (983).

ASARO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Etzi Antonio, fu Adamo, posizione n. 43431, trasmessa al Comitato di liquidazione fin dal 29 marzo 1956 (2462).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie sulla domanda di pensione di guerra infortunato civile posizione 266.561 Tomio Benvenuto classe 1897 per la morte del figlio Giovanni classe 1920 (2463).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie sulla liquidazione della pensione di guerra posizione 1810.324 Bernardi Mario fu Giovanni classe 1918, assegnato alla categoria 6ª per ferite riportate sul fronte russo nel 1942 (2464).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizia sulla liquidazione della pensione di guerra posizione 1.212.570 iscrizione 5850034; Maron Antonio fu Giovanni classe 1920 (2465).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizia sulla pratica di D.N.G., posizione 1.392.627 di Tonet Antonio (2466).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se verrà provveduto alla liquidazione dell'indennità residua di accompagnamento dell'ex militare poi deceduto, Olivotto Francesco, iscrizione numero 5.067.430, a favore della vedova, posizione 3.063.869, iscrizione 5.428.690, Olivotto Noemi nata Mellarini (2467).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata disposta la liquidazione al padre coerede Sandrin Carlo con iscrizione 2.883.264, dei ratei del figlio Danilo classe 1923, già assegnato alla posizione 98.072 inf. civ., deceduto in sanatorio il 29 gennaio 1949; sono stati forniti i documenti richiesti da ben 5 anni compreso l'atto di morte legalizzato (2468).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie sulla pratica di pensione dell'emigrato Speranzoni Luigi di Cesare classe 1927, con posizione 1338.407, già a visita medica coll. in Francia nel 1955 (2469).

GIACOMETTI.

Al Ministro della difesa, per sapere se è stato reintegrato nel diritto alla pensione l'invalido per servizio militare Pol Armando di Sebastiano, classe 1919, posizione 83.725/52, libretto n. 4.766.082, decreto ministeriale numero 523/2 (2470).

GIACOMETTI.

Al Ministro della difesa, per sapere se all'esame del 14 aprile 1955, il Comitato P.P.O. ha concesso la pensione, riconosciuta fin dal 23 novembre 1954 alla visita medica, all'invalido per servizio militare Pavan Giovanni di Angelo, classe 1931, al quale mancano i mezzi per le cure ed il sostentamento prescritti (2471).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizia sullo stato della pratica di pensione di guerra di Cappellari Matilde fu Igino maritata Del Fabbro Dino di Angelo classe 1922, già pensionato di terza categoria con iscrizione 5.052.279, decreto ministeriale 30 ottobre 1944, n. 2788/M. (2472).

GIACOMETTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quali motivi non si intitola a Leonardo Dominici, professore emerito di chirurgia nell'Università di Napoli, il nuovo edificio scolastico di Trevi, doveroso omaggio alla memoria di un Maestro insigne, munifico cittadino, rappresentante nobilissimo di quella antica città (2473).

MASTROSIMONE.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 16 novembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì, 16 novembre, alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (794).

2. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

3. Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (1717).

4. Partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni (1632). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

3. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

4. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

5. Delega al Poetere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

6. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

10. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

11. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti